

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 251

Dossier

Servizio studi

A.S. n. 1678-B

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-B "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Riferimenti:

- A.S. 1678-B

Classificazione Tesoro: ACQUE, CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, ENERGIA, SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO, SERVIZIO POSTALE

AVVERTENZA

Articolo 1, comma 1, alinea e comma 12

(Finalità della delega e principi e criteri direttivi generali)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le</p>

materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

(...)

(...)

12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1:

- a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), è fissato al 18 aprile 2016;
- b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3;
- c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
- d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo;
- e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo;
- f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per:

- o l'attuazione delle direttive [2014/23/UE^{\(1\)}](#), sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, [2014/24/UE^{\(2\)}](#), sugli appalti pubblici, e [2014/25/UE^{\(3\)}](#), sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (una sintesi delle direttive oggetto di recepimento è riportata nel box in calce alla presente scheda);
- o e il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La Camera dei deputati ha introdotto la possibilità di adottare due distinti decreti delegati denominati “decreto di recepimento” e “decreto di riordino”.

L'articolo 1, comma 10, del provvedimento in esame si applica a tutti i contratti di appalto nel settore dei call center, anche quelli di natura privata regolati dal codice civile e dalle leggi speciali in materia, mentre il disegno di legge riguarda la disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni. Andrebbe conseguentemente integrato il titolo del disegno di legge.

Il termine per l'adozione della delega, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, viene precisato alla data del 18 aprile 2016 per il decreto di recepimento delle direttive ed al 31 luglio 2016, per il decreto di riordino, ovvero è lasciata la possibilità al Governo di adottare, entro il 18 aprile 2016, un unico decreto per entrambe gli oggetti di delega; si veda il comma 12 che disciplina tale eventualità. Le modalità e le procedure per l'esercizio della delega sono disciplinate nei commi 2, 3 e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, nei nuovi commi 4, 5, 8 e 12.

Il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della citata legge 234/2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'articolo 32, infatti, elenca i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Si tratta dei seguenti:

- a. le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- b. ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
- c. gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
- d. al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi e sono dettate le specifiche disposizioni in materia;
- e. al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
- f. nella redazione dei decreti legislativi delegati si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g. quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
- h. qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
- i. è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione del decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nelle lettere da a) a sss) e oggetto di trattazione nelle successive schede di lettura.

La disposizione in esame, infine, prevede che nell'esercizio della delega si tengano in considerazione le migliori pratiche adottate in altri paesi dell'Unione europea.

Il considerando n. 78 della direttiva n. 24 incoraggia le amministrazioni aggiudicatrici ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici (SEC(2008)2193), che già nel 2008 ha evidenziato le norme e le prassi nazionali che favoriscono un adeguato coinvolgimento delle PMI negli appalti al fine di fornire alle autorità aggiudicatrici degli Stati membri orientamenti generali sull'applicazione del quadro legislativo europeo per consentire una partecipazione effettiva delle PMI alle procedure di aggiudicazione degli appalti.

La legge di delegazione europea 2014 ([114/2015](#)) prevede il recepimento della direttiva 2014/55/UE, sulla disciplina per la fatturazione elettronica nei contratti pubblici. Relativamente ai lavori parlamentari in corso, l'A.C. 2475 reca disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative (all'esame delle Commissioni riunite VIII e X); l'A.C. 2093-B reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, cd. collegato ambientale) che modifica il Codice dei contratti pubblici in materia di "appalti verdi" (articolo 16) e di criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici (articoli 18 e 19). Al Senato, invece, sono in corso di esame l'A.S. n.1936, già approvato in prima lettura dalla Camera, volto a modificare in particolare l'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 12 disciplinando il caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1. In tale eventualità:

- a. il termine di cui al comma 1, lettera sss), è fissato al 18 aprile 2016 (si tratta della riforma delle disposizioni in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, logistica);
- b. si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3 (*la specificazione potrebbe essere valutata superflua, poiché il comma 3 si applica "ai decreti legislativi di cui al comma 1" che sono tre, quello solo di recepimento delle direttive, quello solo di riordino e quello unico per entrambe le fattispecie, eventuale ma anch'esso citato al comma 1*);
- c. l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
- d. le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo;
- e. le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo (*la specificazione potrebbe essere valutata superflua, poiché il comma 8 si applica ai "decreti legislativi di cui al comma 1" che sono tre, quello solo di recepimento delle direttive, quello solo di riordino e quello unico per entrambe le fattispecie, eventuale ma anch'esso citato al comma 1*);
- f. le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.

Le direttive oggetto di recepimento

Le proposte legislative della Commissione europea⁽⁴⁾ da cui sono scaturite le direttive sono state presentate il 20 dicembre 2011, nel quadro delle iniziative volte a favorire il completamento del mercato unico. Dopo un lungo ed articolato negoziato, le proposte sono state approvate dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014 e dal Consiglio l'11 febbraio 2014. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014.

Le proposte legislative sono state esaminate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nell'ambito del processo di formazione della normativa dell'Unione europea ("fase ascendente") nel 2012. Per quanto concerne l'esame alla Camera dei deputati, l'VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), in data 28 novembre 2012, ha approvato un documento finale sulle proposte COM(2011)895 e COM(2011)896 ([Doc XVIII, n 66](#)), che contiene anche il parere fornito, lo stesso giorno, dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea. La Commissione europea ha risposto con [lettera](#) del 2 agosto 2013. Sulla proposta COM(2011)897 sempre l'VIII Commissione ha approvato un documento finale ([Doc VIII, n. 67](#)) il 12 dicembre 2012. La XIV Commissione aveva formulato il proprio [parere](#) l'11 dicembre 2012. La Commissione europea ha risposto con [lettera](#) datata 31 luglio 2013. Per quanto concerne l'esame presso il Senato della Repubblica, la 14a Commissione (politiche dell'Unione europea) il 18 dicembre 2012 ha approvato una risoluzione sulle proposte COM(2011)895 e COM(2011)896 ([Doc XVIII-bis n.89](#)) che è stata oggetto di una [risposta](#) della Commissione europea l'11 luglio 2013. Sulla proposta COM(2011)897, la 14a Commissione ha approvato, sempre in data 18 dicembre 2012, la risoluzione [Doc XVIII-bis, n 90](#), oggetto di risposta della Commissione europea con [lettera](#) datata 14 maggio 2013.

La [direttiva 2014/24/CE](#) sugli appalti pubblici, la [direttiva 2014/25/CE](#) sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) e la [direttiva 2014/23/UE](#) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione si applicano solo ai contratti con importo pari o superiore a determinate soglie, riscrivono per la quarta volta la normativa europea sui contratti pubblici e sostituiscono la [direttiva 2004/18/CE](#) e la [direttiva 2004/17/CE](#), che vengono conseguentemente abrogate. Rispetto a tali direttive, maggiormente focalizzate sugli aspetti economici delle offerte al fine di garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento degli operatori, le direttive di "quarta generazione" sono basate su un approccio nuovo in quanto connettono il settore degli appalti alla Strategia Europa 2020 e li rendono funzionali a sviluppare un'economia della conoscenza e dell'innovazione. L'integrazione di nuovi obiettivi nella disciplina degli appalti si ripercuote, da un lato, sulla portata della regolazione e, dall'altro, sul ruolo degli operatori economici e soprattutto delle pubbliche amministrazioni nell'affidamento delle commesse.

La revisione della disciplina europea, si è resa, altresì, necessaria per chiarire alcuni aspetti alla luce, tra l'altro, dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia: ciò ha riguardato, ad esempio, l'ambito di applicazione della disciplina (definizione di organismo di diritto pubblico, appalti misti, disciplina dell'in house).

Le direttive sono state approvate dopo una fase di consultazione e una lunga discussione in seno alle istituzioni europee, che è durata più di due anni e che ha visto anche contrapporsi posizioni diverse in ordine ad alcune questioni sulle quali sono stati raggiunti compromessi in sede di negoziato.

Il termine per il recepimento delle direttive negli Stati membri è il 18 aprile 2016 anche se termini differenziati sono previsti per taluni istituti come si vedrà di seguito.

La direttiva sugli appalti pubblici

La revisione della normativa europea sugli appalti pubblici è finalizzata ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative. Le novità riguardano l'ambito di applicazione, la fase di scelta del contraente, dalle procedure di affidamento ai criteri di selezione delle offerte, e l'esecuzione del contratto.

Relativamente all'ambito di applicazione, è di fatto integrato l'elenco dei servizi assoggettato alla direttiva (allegato XIV) attraverso la soppressione della distinzione tra i cosiddetti "servizi A", soggetti integralmente alla disciplina europea, e i "servizi B", la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti.

Per quanto riguarda invece l'esclusione dall'ambito di applicazione, la direttiva codifica, sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza europea, la disciplina che riguarda la cooperazione pubblico – pubblico e gli affidamenti in house (articolo 12). Su tale disciplina però, il testo definitivo della direttiva differisce da quello proposto dalla Commissione relativamente a due condizioni necessarie per l'affidamento: la prima riguarda l'effettuazione di "oltre l'80 %" delle attività della persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici (i testi della Commissione fissavano un limite minimo del 90% in linea con alcune pronunce della Corte di giustizia europea); la seconda, nel confermare il divieto di partecipazione diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata, consente in via eccezionale forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto.

La nuova regolazione europea si basa, in primo luogo, sulla semplificazione e sulla flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, a cui è attribuita maggiore discrezionalità nella scelta delle soluzioni più adeguate. Si amplia il ventaglio delle procedure di aggiudicazione con l'inserimento della procedura competitiva con negoziazione (articolo 29), che si aggiunge al già esistente dialogo competitivo, e del partenariato per l'innovazione (articolo 31) cui le amministrazioni possono far ricorso nel caso in cui abbiano un'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato.

Relativamente ai criteri di aggiudicazione, netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2). Si tratta certamente di uno degli aspetti, che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione. Lo dimostra anche la nuova definizione del costo in cui sono compresi tutti i costi o parti di essi legati al ciclo di vita (*life cycle cost*) di un prodotto, di un servizio o di un lavoro (articolo 68) incluse le esternalità ambientali.

La semplificazione delle procedure è agevolata dal ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione (articolo 22 e articolo 37, paragrafo 3) anche se gli Stati membri possono rinviare l'applicazione di tali regole fino al 18 ottobre 2018. La direttiva dedica una specifica sezione alle tecniche e agli strumenti per gli appalti elettronici quali i sistemi dinamici di acquisizione (articolo 34), le aste elettroniche (articolo 35) e i cataloghi elettronici (articolo 36). Va peraltro ricordato che la diffusione degli appalti elettronici nell'Unione europea è anche oggetto di

una specifica strategia presentata dalla Commissione il 20 aprile 2012 , che è finalizzata al completamento della transizione verso tale tipologia di appalti entro la metà del 2016.

Nella prospettiva delle semplificazioni delle procedure si prevede altresì:

- il crescente utilizzo delle autodichiarazioni attraverso l'introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) (articolo 59);
- una nuova disciplina del cosiddetto "soccorso istruttorio" attraverso la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di chiedere agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza (articolo 56, paragrafo 3);
- la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte di decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione (articolo 56, paragrafo 2). In tal caso, le amministrazioni garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione;
- la creazione di un registro *on line* dei certificati e di altre forme di prova documentali (articolo 61).

Rispetto alla precedente direttiva, resta confermata l'attenzione sugli strumenti di aggregazione della domanda finalizzata a ottenere economie di scala, nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti (considerando 59). La scelta di ricorrere a tali strumenti rimane però nella piena disponibilità degli Stati membri: è pertanto confermata la possibilità di ricorrere alle centrali di committenza nella duplice veste di soggetti presso cui le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare forniture e servizi o di soggetti che aggiudicano contratti mediante i quali le amministrazioni possono acquistare lavori, forniture e servizi (articolo 37). Nel contempo, sono disciplinati due nuovi istituti: gli appalti congiunti occasionali (articolo 38) e gli appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi (articolo 39).

La partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici rientra tra gli obiettivi generali delle nuove direttive. In proposito, le direttive disciplinano la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati determinando le dimensioni e l'oggetto dei lotti (articolo 46); la facoltà di non ricorrere alla suddivisione in lotti deve essere motivata e la motivazione deve essere riportata nei documenti di gara. Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici: per tale ragione, la direttiva, nel sottolineare la necessità di stabilire requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, richiede che i requisiti di fatturato minimo annuo degli operatori economici non superino il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture (articolo 58, paragrafo 3). Sono, altresì, introdotte norme in favore dei subappaltatori sotto il profilo dei pagamenti anche se la loro introduzione è demandata agli Stati membri che possono prevedere, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico (articolo 71, paragrafo 3) e possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto (articolo 71, paragrafo 7). Anche la fissazione dei termini per la partecipazione

e la presentazione delle offerte, che dovrebbero essere quanto più brevi possibile, non dovrebbe creare indebiti ostacoli all'accesso delle PMI (considerando 80) e, pertanto, dovrebbe tenere conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte (articolo 47, paragrafo 1). Più in generale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI (considerando 78).

Sul fronte dell'esecuzione del contratto, oltre alle norme in materia di subappalto, la direttiva introduce nuove disposizioni relative alle modifiche dei contratti durante il loro periodo di validità (articolo 72) e alla risoluzione del contratto (articolo 73), che riprendono le principali pronunce della Corte di giustizia europea in merito.

La nuova attenzione al rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro è enfatizzata tra i principi generali per l'aggiudicazione degli appalti (articolo 18) e trova conferma nell'ampliamento delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (articolo 57) – in cui sono incluse anche le violazioni della normativa in materia ambientale e sociale – e nella verifica delle motivazioni in ordine a offerte che appaiono anormalmente basse (articolo 69) oltre che nelle altre misure cui si è precedentemente fatto cenno.

Da ultimo, risultano rafforzati gli obiettivi della lotta ai conflitti di interesse, alla corruzione e ai favoritismi: in tal senso, va letta l'introduzione di specifiche disposizioni volte: ad obbligare gli Stati ad adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace ai conflitti di interesse nell'aggiudicazione degli appalti (articolo 24); a considerare “irregolari” le offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione (articolo 26, paragrafo 4, e 35, paragrafo 5), a escludere gli operatori economici colpevoli di gravi illeciti professionali o al verificarsi di un conflitto di interessi (articolo 57, paragrafo 4, lettere c ed e). La direttiva contempla comunque la possibilità, per gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni elencate nell'articolo 57 riguardante i motivi di esclusione, di fornire prove del fatto che le misure da essi adottate sono sufficienti a dimostrare la loro affidabilità (articolo 57, paragrafo 6), nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, non escludendo gli operatori economici dalle procedure d'appalto nel caso in cui le prove medesime siano ritenute sufficienti (cosiddetto *self cleaning*).

La direttiva sulle procedure d'appalto nei settori speciali

La quarta riscrittura della normativa europea nel settore degli appalti è caratterizzata da un avvicinamento della disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori ordinari. Ciononostante, le norme per i cosiddetti settori “speciali”, in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali, continuano a essere contenute in una direttiva ad hoc (direttiva 2014/25/UE).

Gran parte delle novità già segnalate per i settori ordinari è riprodotta nella disciplina applicabile ai settori speciali: ciò vale, a titolo esemplificativo, per le nuove procedure riguardanti i partenariati per l'innovazione (articolo 49), i criteri ambientali e sociali attraverso il rispetto degli obblighi in tale ambito (articolo 36, paragrafo 2), i criteri di aggiudicazione dell'appalto (articolo 82), i costi del ciclo di vita (articolo 83), la fase di esecuzione dei contratti (articoli 87-90).

Permane un regime specifico che riguarda, in generale, i sistemi di qualificazione degli operatori economici (articolo 77), l'accessibilità di norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione

degli offerenti o dei candidati agli operatori economici interessati (articolo 78), nonché norme ad hoc per i vari settori speciali.

Anche nel caso dei settori speciali intervengono, infine, modifiche volte a chiarire l'ambito di applicazione della nuova disciplina: la nozione di diritti speciali o esclusivi è, infatti, più articolata rispetto alla precedente direttiva (articolo 4, paragrafo 3).

La direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

La direttiva 2014/23/UE reca, per la prima volta, una disciplina unitaria sull'aggiudicazione dei contratti di concessione che, in conseguenza dell'esame presso le istituzioni europee, è stata modificata rispetto al testo proposto dalla Commissione.

In primo luogo, è infatti esplicitamente riconosciuto il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici (articolo 2). A tal fine, le predette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.

E', altresì, fatta salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, mentre la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i servizi non economici d'interesse generale (articolo 4).

Ciò premesso, la direttiva per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori – in precedenza disciplinate nell'ambito della direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici - e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi, parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, trasparenza e proporzionalità). I principi generali per l'aggiudicazione delle concessioni richiamano le novità già esaminate per le direttive sugli appalti pubblici laddove si fa riferimento al rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (articolo 30, paragrafo 3), alla disponibilità elettronica dei documenti di gara (articolo 34), alla lotta alle frodi, al clientelismo e alla corruzione, nonché alla prevenzione dei conflitti di interesse (articolo 35).

Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva solo le concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5.186.000 euro (articolo 8, paragrafo 1). Rispetto alla direttiva 2004/18, sono fissati i criteri per il calcolo del valore stimato delle concessioni. In particolare, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Rilevante è la nuova definizione di "concessione" qualificata come un contratto a titolo oneroso in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ovvero la fornitura e la gestione di servizi ad uno o più operatori economici il cui corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'elemento che qualifica l'aggiudicazione di una concessione, rispetto al contratto di appalto, è il trasferimento al concessionario di un "rischio

operativo” legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi (articolo 5).

Il capitolo delle esclusioni dalla direttiva è stato ampliato rispetto alla proposta originaria della Commissione. Le principali esclusioni riguardano in sintesi: l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili; l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici; i servizi legali; la protezione civile (articolo 10); le concessioni aggiudicate a un’impresa collegata (articolo 13); le concessioni in house (articolo 17). Ulteriori specifiche esclusioni riguardano il settore idrico, in particolare le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile e per alimentare tali reti con acqua potabile (articolo 12). Secondo il considerando 15 della direttiva, inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della direttiva.

La direttiva prevede esplicitamente una durata limitata delle concessioni (articolo 18). Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

L’aggiudicazione delle concessioni deve rispettare i principi della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (fissati dall’articolo 3). Per tale ragione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione, dovrebbero rendere nota tale intenzione per mezzo di un bando (articolo 31), le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate dalla direttiva.

Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi precedentemente richiamati e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore (articolo 41). La direttiva sottolinea che i criteri di aggiudicazione, in cui possono essere inclusi criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione, sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore.

La direttiva, infine, disciplina anche la fase di esecuzione delle concessioni regolando il subappalto (articolo 42), la modifica dei contratti in corso di validità (articolo 43), la risoluzione (articolo 44), nonché il monitoraggio sull’attuazione della direttiva (articolo 45). Di particolare rilevanza la disciplina della modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispecie in cui la modifica è considerata “sostanziale” determinando, pertanto, la necessità di una nuova aggiudicazione.

1) Dir. 26-2-2014, n. 2014/23/UE “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

2) Dir. 26-2-2014, n. 2014/24/UE “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

3) Dir. 26-2-2014, n. 2014/25/UE “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

4) COM(2011)895, COM(2011)896, COM(2011)897.

Articolo 1, comma 1, lettera a)

(Divieto di “*gold plating*”)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246; *a) identica;*

Il primo principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera a) è il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire. Si tratta del cosiddetto divieto di “*gold plating*” già ricompreso tra i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea - di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge [234/2012](#)⁽⁵⁾ - il cui rispetto è richiamato nell'alinea del comma 1.

Alla stregua di quanto previsto dal principio generale, la lettera a), nel richiamare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee, fa riferimento all'articolo 14, commi 24-*ter* e 24-*quater*, della legge [246/2005](#)⁽⁶⁾, che definisce tali livelli.

In particolare, costituiscono (comma 24-*ter*) livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Il comma 24-*quater* impone all'amministrazione di dare conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.

Si ricorda che l'articolo 14 del D.L. 133/2014 (c.d. “sblocca Italia”) stabilisce che non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a *standard* tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli organi europei, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione (divieto di *overdesign*⁷).

Si osserva che il divieto di cui alla lettera a) andrebbe valutato alla luce di taluni principi e criteri direttivi specifici della delega che sembrano introdurre ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive ovvero che sembrano limitare la portata di talune disposizioni delle direttive medesime.

5) Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.

6) Legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”.

7) Con il termine *overdesign* si intende la progettazione e la realizzazione di un'opera in maniera sovradimensionata, ossia con criteri di dimensionamento, sicurezza, accessibilità, portati all'eccesso considerati superiori rispetto alle reali necessità e a quanto richiederebbe il suo utilizzo tipico.

Articolo 1, comma 1, lettera b)

(Decreto di riordino)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di **lavori**, di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, **anche in riferimento, tra l'altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di**

trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

La **lettera b) del comma 1, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, si riferisce al decreto di riordino e prevede l'adozione (in luogo di "compilazione") di un unico testo normativo denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)).

Il nuovo codice reca le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché dei contratti di concessione.

Il Codice dei contratti pubblici e il Regolamento attuativo ed esecutivo del Codice contengono la disciplina applicabile agli appalti di forniture e servizi nei settori ordinari e speciali. Le definizioni di appalti pubblici di forniture e servizi sono riportate nei commi 9 e 10 dell'articolo 3 del Codice.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 del Codice, le norme del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) della parte II (contratti nei settori ordinari), nonché quelle della parte I (principi comuni), IV (contenzioso) e V (disposizioni finali) si applicano in relazione ai servizi e forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del medesimo Codice.

Agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano invece le norme del titolo II della parte II del Codice.

Il nuovo codice, inoltre, dovrà garantire l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il riferimento all'"ordinata transizione" è stato inserito nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 contiene le norme transitorie finalizzate a regolare l'effettiva applicazione delle disposizioni del Codice che sono articolate in più di trentacinque commi, alcuni dei quali sono stati aggiunti dopo l'entrata in vigore del Codice.

Al fine di "garantire l'effettivo coordinamento" tra la vecchia e la nuova disciplina si dovrebbe tenere conto anche del fatto che, nel corso degli anni, la normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni è stata modificata non solamente attraverso le novelle del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma anche attraverso disposizioni contenute in vari provvedimenti d'urgenza, che hanno delineato un complesso quadro normativo.

Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, l'oggetto del decreto si estende specificamente anche in riferimento, tra l'altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 1, comma 1, lettera c)

(Accessibilità per le persone con disabilità)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli *standard* europei;

La lettera c), inserita durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede che la delega sia attuata assicurando, in linea con quanto previsto dallo *standard* europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.

La lettera in esame sembra dare seguito alle raccomandazioni espresse nel terzo considerando della direttiva n. 24 ove si legge che "nell'applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di

comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto". L'accessibilità delle persone disabili viene contemplata in altre parti della premessa, nonché nell'articolato; in particolare, si richiama il disposto dell'art. 42, paragrafo 1, secondo cui "per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti".

Articolo 1, comma 1, lettere d) ed e)

(Riordino del quadro normativo e semplificazione dei procedimenti)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un **più elevato** livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, **nel rispetto di quanto disposto dalla lettera r);**

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi **alle procedure di gara** e alla realizzazione delle opere pubbliche;

La **lettera d)** prevede che la delega sia attuata attraverso la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, ai fini di:

- o una significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti. Si tratta di una finalità che incrocia l'esigenza di garantire un effettivo coordinamento tra la vecchia e la nuova normativa;
- o un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti.

La medesima lettera specifica che in tale opera di riordino e semplificazione siano tenuti in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività, salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa.

I servizi di mensa sono inclusi tra i servizi specifici di cui all'Allegato XIV della direttiva n. 24 a cui si applica, ai fini dell'aggiudicazione, la disciplina del Capo I del titolo III quando il loro valore è pari o superiore alla soglia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 (750.000 euro).

La disciplina dei servizi sostitutivi di mensa nella normativa vigente è contenuta nell'art. 285 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti), che ha sostituito il D.P.C.M. 18 novembre 2005.

La [determinazione n. 5 del 2011](#) dell'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha trattato le questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto.

La **lettera e)** prevede, inoltre, che la semplificazione ed il riordino del quadro normativo vigente devono mirare:

- alla predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione. Si segnala, in proposito, che il criterio di cui alla lettera l) vieta espressamente l'affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie fatta eccezione per le urgenze di protezione civile;
- al conseguimento di una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi, **alle procedure di gara** (secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati) e alla realizzazione delle opere pubbliche.

Un'analisi dei tempi di attuazione delle opere pubbliche è contenuta nel rapporto intitolato "I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche - Rapporto 2014" pubblicato dal Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici nello scorso ottobre e disponibile al link www.governo.it/governoinforma/documenti/DPS-Uver_Rapporto_2014.pdf.

Articolo 1, comma 1, lettera f)

(Recepimento degli strumenti di flessibilità delle direttive)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

f) *identica*;

La **lettera f)** prevede genericamente il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive. Le nuove direttive, come già anticipato nel box che riporta il contenuto della nuova disciplina europea, introducono una flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, a cui è attribuita maggiore discrezionalità nella scelta delle soluzioni più adeguate.

In tale ambito, vanno considerate le nuove procedure disciplinate dalle direttive tra le quali la procedura competitiva con negoziazione (articolo 29), che si aggiunge al già esistente dialogo competitivo, e del partenariato per l'innovazione (articolo 31) cui le amministrazioni possono far ricorso nel caso in cui abbiano un'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato.

La direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici (considerando 42) reputa indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di maggiore flessibilità nella scelta di una procedura d'appalto che prevede la negoziazione; le amministrazioni aggiudicatrici (considerando 61) dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell'ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico e in cui sono riportati tutti i termini. Al considerando 109 (analogamente al considerando 115 della direttiva 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) è esplicitato che le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Al considerando 120 (analogamente al considerando 126 della direttiva 2014/25/UE) in tema di concorsi di progettazione, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, la direttiva auspica che tali strumenti flessibili potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi, ad esempio per ottenere programmi di ingegneria finanziaria atti a ottimizzare il sostegno alle PMI nel contesto dell'iniziativa Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (JEREMIE) o di altri programmi dell'Unione a sostegno delle PMI in un determinato Stato membro.

La direttiva 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (considerando 68) definisce le concessioni accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell'ambito di competenza di queste ultime. Per tale ragione, fatta salva l'osservanza della direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un'ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura di aggiudicazione, è opportuno prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, ivi

comprese informazioni sulla natura e l'ambito di applicazione della concessione, la limitazione del numero di candidati, la diffusione delle informazioni ai candidati e agli offerenti e la disponibilità di registrazioni appropriate. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

Articolo 1, comma 1, lettera g)

(Contratti "sotto-soglia" ed esecuzione "in economia")

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;

La lettera g), inserita dalla Camera dei deputati, riguarda la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

- o di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono indicati all'art. 28 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) e sono pari a:

- o 134.000 euro o 207.000 euro (a seconda del tipo di servizio e dell'amministrazione aggiudicatrice) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
- o 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
- o eseguiti in economia.

La stessa disposizione precisa che tali discipline dovranno essere ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.

La disciplina dei contratti "sotto-soglia" e dei lavori, servizi e forniture in economia, nei settori ordinari, è contenuta nel Titolo II della Parte II del D.Lgs. 163/2006 (artt. 121-125). Ulteriori e più dettagliate disposizioni sono contenute nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)). Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante amministrazione diretta e mediante procedura di cottimo fiduciario.

Articolo 1, comma 1, lettera h)

(Contratti nei settori speciali)

Testo del disegno di	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------

legge	
-------	--

h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

Il criterio di cui alla lettera h), inserito dalla Camera dei deputati, prevede che vengano puntualmente indicate le disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali.

Le norme per i cosiddetti settori "speciali", in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali, sono contenute nella direttiva 2014/25/UE che, a differenza delle direttive del 2004, è caratterizzata da un avvicinamento della disciplina dei settori "speciali" a quella dei settori ordinari. Permane un regime specifico che riguarda, in generale, i sistemi di qualificazione degli operatori economici (articolo 77), l'accessibilità di norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati agli operatori economici interessati (articolo 78), nonché norme ad hoc per i vari settori speciali. Nell'ordinamento nazionale, le disposizioni riguardanti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sono attualmente contenute nella parte III del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 1, comma 1, lettera i)

(Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di affidamento)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;</i>	<i>i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adequata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;</i>

La **lettera i)** esplicita il criterio della semplificazione, dell'armonizzazione e della progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale. **La Camera dei deputati** ha introdotto due ulteriori specificazioni:

- facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica;
- mirare all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione.

Andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento con il numero 2) della lettera q) che fa riferimento alla "digitalizzazione delle procedure".

L'obiettivo della progressiva digitalizzazione delle procedure di gestione degli appalti è al centro della Comunicazione della Commissione europea COM(2012) 179 def., intitolata "Una strategia per gli appalti elettronici". Con la successiva comunicazione del 26 giugno 2013 ([COM\(2013\) 453 def.](#)) intitolata "Appalti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica amministrazione", la Commissione europea ha analizzato lo stato di attuazione degli appalti elettronici (*e-procurement*) "end-to-end" (dalla pubblicazione elettronica dei bandi al pagamento elettronico) nell'UE, secondo quanto previsto dalla citata strategia del 2012, e indicato le azioni da adottare dall'Unione europea e dagli Stati membri per completare la transizione verso gli appalti elettronici end-to-end.

Si segnala altresì che all'interno di tale strategia si colloca anche la recente direttiva 2014/55/UE che disciplina la fatturazione elettronica nel settore dei contratti pubblici. La delega per il recepimento di tale direttiva è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.C. 3123)⁽⁸⁾.

Le tre direttive in materia di appalti pubblici e di concessioni sono finalizzate all'utilizzo di mezzi elettronici. La direttiva n. 24 precisa, infatti, che i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto; per tale ragione, dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno (considerando n. 52 delle direttive n. 24 e n. 62 della direttiva n. 25, si veda anche in tal senso il considerando n. 74 della direttiva n. 23) Relativamente all'articolato delle direttive, si ricorda che l'art. 33, paragrafo 2, della direttiva n. 23, prevede l'obbligo di trasmissione elettronica dei bandi e degli avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per la successiva pubblicazione da parte del medesimo ufficio. Il successivo articolo 34 impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di offrire un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un bando di concessione o, se quest'ultimo non include un invito a presentare offerte, dalla data di invio di un invito a presentare offerte. Il testo del bando di concessione o dell'invito deve indicare l'indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi alla concessione sono accessibili.

Disposizioni analoghe a quelle citate si rinvengono nell'art. 51, paragrafo 2, e nell'art. 53, paragrafo 1, della direttiva n. 24.

Nella direttiva n. 24 inoltre, un intero capo (il capo II del Titolo II, comprendente gli articoli 33-39) disciplina le tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici e aggregati (accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, ecc.).

L'articolo 22 della medesima direttiva, rubricato "Regole applicabili alle comunicazioni", dispone, tra l'altro, che gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo". Il paragrafo 4 di tale articolo prevede che, per gli appalti pubblici di lavori e i

concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi.

L'art. 59, paragrafo 2, dispone che il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica. L'articolo 61 disciplina invece il Registro online dei certificati (*e-Certis*).

Con riferimento alle citate disposizioni, l'art. 90 della direttiva n. 24 prevede che, in deroga al termine del 18 aprile 2016, gli Stati membri possano rinviare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi di altre disposizioni della direttiva richiamate nel medesimo articolo.

L'articolo 90 consente inoltre il rinvio (fino all'aprile o ottobre 2018, a seconda delle disposizioni) anche dell'applicazione di alcune disposizioni dell'art. 59 e dell'art. 61.

Disposizioni analoghe sono contenute nella direttiva n. 25.

L'art. 66 del Codice dei contratti pubblici disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Per quanto riguarda i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche, ecc., le relative disposizioni sono attualmente collocate in specifici articoli del Codice: si ricordano in particolare l'art. 60 (sistemi dinamici di acquisizione) e l'art. 85 (ricorso alle aste elettroniche).

Relativamente alle disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, si ricorda che esse sono contenute nel Capo IV del Titolo III della Parte II del Codice dei contratti pubblici (vale a dire negli articoli 161-194 del D.Lgs. 163/2006).

8) Per un commento sintetico della direttiva 2014/55/UE, tratto dal dossier relativo all'A.C. 3123, si veda http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ID0018a.htm#_Toc421093503.

Articolo 1, comma 1, lettera l)

(Protezione civile)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;

La **lettera l)**, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali, prevedendo la disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva.

Preliminarmente appare opportuno segnalare che la direttiva n. 24, alle sezioni 3 e 4 delle disposizioni generali, provvede a disciplinare rispettivamente le esclusioni e le situazioni specifiche nelle quali la direttiva non si applica.

L'attuale Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) prevede, nel Titolo II della parte I, contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, che riprendono tra l'altro le esclusioni disciplinate dalle direttive n. 17 e n. 18 del 2004.

Ciò premesso, si ricorda che l'art. 17 stabilisce, ad esempio, che le disposizioni del Codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

- a. per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
- b. per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Con riferimento alle c.d. opere strategiche (incluse nel programma avviato dalla legge n. 443/2001), l'art. 194 stabilisce, con riferimento ai commissari straordinari eventualmente nominati per la loro realizzazione, che, nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti, tali commissari provvedono "nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria".

Numerose disposizioni derogatorie sono state altresì emanate, di volta in volta, con provvedimenti emanati per la gestione delle emergenze di protezione civile.

In proposito si richiama il disposto dell'art. 255, secondo cui ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Alcuni esempi recenti di deroga sono contenuti nelle seguenti disposizioni:

- o l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 74/2012 (adottato in seguito al sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) dispone che per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi;
- o l'art. 33, comma 6, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto sblocca Italia), che, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica relative a programmi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale (ivi

- incluso il comprensorio Bagnoli-Coroglio) contemplati dal medesimo articolo 33, prevede il dimezzamento di tutti i termini previsti dal Codice, ad esclusione di quelli processuali;
- o una serie di disposizioni relative all'Expo 2015 di Milano (O.P.C.M. 3623/2007; O.P.C.M. 3840/2010; D.L. 43/2013; D.L. 47/2014).

Per quanto riguarda le emergenze di protezione civile, occorre richiamare l'art. 5 della L. 225/1992, che, nel disciplinare lo stato di emergenza e il potere di ordinanza dispone, tra l'altro, che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze di protezione civile "in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico" (comma 2). Il comma 4-ter del medesimo articolo prevede che almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza venga emanata una nuova ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con tale ordinanza "possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi". Il successivo comma 5 stabilisce che "le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate".

Si segnala, infine, che un riferimento al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza è presente nei criteri di delega dal disegno di legge Atto Senato 2068, che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di protezione civile.

Articolo 1, comma 1, lettera m)

(Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

m) previsione di una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;

La lettera m) inserita dalla Camera dei deputati, richiede la previsione di una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza:

- sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza;
- prevedendo che la Corte si pronunci:
- sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti;
- sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione;
- individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione;
- assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici;
- prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui:
- non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti;
- la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

La disciplina dei contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza è contenuta nell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe previste dall'art. 17 citato attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, che sono esclusi da quello preventivo di legittimità. Sulla disciplina dei contratti segreti interviene il disegno di legge S. 1936, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 1, lettera n)

(Contratti esclusi)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

n) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

La lettera n) inserita dalla Camera dei deputati, che prevede l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE oggetto di recepimento.

La Sezione 3 del capo I del Titolo I della direttiva n. 24, intitolata "Esclusioni", contiene gli articoli da 7 a 12 che disciplinano le seguenti esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva:

- appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (essendo disciplinati dalla direttiva n. 25, che a sua volta, nella Sezione 2 del capo III del titolo I disciplina gli appalti e i concorsi di progettazione esclusi e detta disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza);
- esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche;

- appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali;
- esclusioni specifiche per gli appalti di servizi;
- appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo;
- appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico (affidamenti *in house*).

Ulteriori casi di esclusione sono contenuti nella Sezione II del capo I del Titolo I della direttiva n. 23 (relativa alle concessioni), intitolata "Esclusioni", che contiene gli articoli da 10 a 17 che disciplinano le seguenti esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva:

- esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori;
- esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- esclusioni specifiche nel settore idrico;
- concessioni aggiudicate a un'impresa collegata;
- concessioni aggiudicate a una *joint venture* o a un ente aggiudicatore facente parte di una *joint venture*;
- esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza;
- concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico.

Articolo 1, comma 1, lettera o)

(Riordino e semplificazione delle norme in materia di contratti relativi a beni culturali)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>h)</i> riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>	<p><i>o)</i> riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;</p>

La **lettera o)** prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo, altresì, genericamente modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo [42/2004](#)). Nel corso dell'**esame alla Camera dei deputati** è stata aggiunta, al citato rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche la necessità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti.

La disciplina relativa ai contratti relativi ai beni culturali è contenuta nel capo II del titolo IV della parte terza del Codice (artt. 197-205 del D.Lgs. 163/2006) e negli articoli 239-251 del Regolamento, costituenti il Titolo XI della Parte seconda del D.P.R. 207/2010.

Relativamente ai contratti di sponsorizzazione, si fa notare che essi rientrano tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice. Tali contratti sono disciplinati dall'art. 26, secondo cui hanno ad oggetto lavori, servizi o interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Tale articolo è stato modificato dall'art. 20 del D.L. 5/2012. Tra le modifiche apportate si ricorda in particolare il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 26, che precisa che ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali vengono applicate anche le nuove norme di cui all'art. 199-*bis*, introdotto dalla lett. h) del comma 1 del medesimo articolo 20, e che riguarda la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor⁹⁾.

9) Per un approfondimento si rinvia al [commento dell'art. 20 del D.L. 5/2012](#) tratto dal dossier del Servizio studi sul ddl di conversione A.C. 4940-A.

Articolo 1, comma 1, lettera p)

(Rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>i)</i> previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;	<i>p)</i> previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;

La **lettera p)** prevede misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati** si è previsto che l'esercizio della delega sia effettuato:

- o anche ricorrendo al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita;
- o attribuendo un maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

Si fa notare che tutte e tre le direttive, come chiaramente esplicitato nei considerando delle medesime, sono orientate verso una adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale nelle procedure" di appalto e di aggiudicazione delle concessioni, e nell'articolato delle stesse si ritrovano numerose disposizioni in materia. Tale enunciazione viene riproposta nell'articolato tra i principi generali per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni (v. articolo 18 della direttiva n. 24 e art. 30 della direttiva n. 23).

Rispetto alle precedenti “direttive appalti”, le nuove direttive, infatti, sono basate su un approccio nuovo in quanto connettono il settore degli appalti alla Strategia Europa 2020 e li rendono funzionali a sviluppare un'economia della conoscenza e dell'innovazione.

Relativamente ai criteri di aggiudicazione, netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2, della direttiva n. 24). Si tratta certamente di uno degli aspetti, che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione. Lo dimostra anche la nuova definizione del costo in cui sono compresi tutti i costi o parti di essi legati al ciclo di vita (*life cycle cost*) di un prodotto, di un servizio o di un lavoro (articolo 68 della direttiva n. 24) incluse le esternalità ambientali.

La nuova attenzione al rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro è enfatizzata tra i principi generali per l'aggiudicazione degli appalti (articolo 18 della direttiva n. 24) e trova conferma nell'ampliamento delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (articolo 57 della direttiva n. 24) – in cui sono incluse anche le violazioni della normativa in materia ambientale e sociale – e nella verifica delle motivazioni in ordine a offerte che appaiono anormalmente basse (articolo 69 della direttiva n. 24) oltre che nelle altre misure cui si è precedentemente fatto cenno.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'art. 2, comma 2, del Codice dei contratti pubblici dispone che il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Si ricorda altresì il testo vigente dell'art. 83 del medesimo Codice, secondo cui quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. Lo stesso articolo, nell'elencare a titolo esemplificativo i citati criteri, fa riferimento alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto.

Si fa altresì notare che disposizioni in materia di “acquisti verdi” sono contenute al di fuori del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). A partire dall'art. 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), come modificato dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha introdotto l'obbligo, per gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di coprire il fabbisogno annuale dei manufatti e beni indicati in apposito decreto ministeriale, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Un altro importante tassello per l'implementazione di un sistema di acquisti verdi è rappresentato dai commi 1126-1128 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che hanno previsto la definizione di un Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Nel comma 1127 vengono inoltre indicate le categorie merceologiche per le quali dovranno essere perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale: arredi; materiali da costruzione; manutenzione delle strade; gestione del verde pubblico; illuminazione e riscaldamento; elettronica; tessile; cancelleria; ristorazione; materiali per l'igiene; trasporti.

Il Piano d'azione (indicato con l'acronimo PAN GPP) è stato approvato con il citato D.M. 11 aprile 2008 ed è stato aggiornato dal D.M. 10 aprile 2013. Il Piano, che rappresenta il principale strumento della strategia europea su consumo e produzione sostenibili (COM(2008)397 def.), ha previsto la definizione, con appositi decreti ministeriali, di criteri ambientali minimi (CAM) da utilizzare negli appalti pubblici per l'acquisto delle diverse tipologie di prodotti/servizi.

Ulteriori interventi di questo tipo sono stati effettuati con il D.Lgs. 115/2008 e con il D.Lgs. 24/2011.

Per quanto riguarda infine i provvedimenti in corso di esame parlamentare, specifiche disposizioni in materia di “appalti verdi” sono contenute nel c.d. collegato ambientale, all’esame della Camera dei deputati (A.C. 2093-B).

Articolo 1, comma 1, lettera q)

(Trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:	q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:
1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;	1) identico;
2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera r), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;	2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;	3) identico;
4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;	4) identico;
5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi;	5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC;
	6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti;

La **lettera q)** è finalizzata all'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, **durata, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

I predetti obiettivi vengono specificati, ai numeri da 1) a 6, prevedendo che nell'esercizio della delega:

- o siano individuati espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara (numero 1);

Sulla base di quanto affermato nel 50° considerando, l'articolo 32 della direttiva n. 24 individua i casi (che ai sensi dell'art. 26, paragrafo 6, sono tassativi: tale paragrafo dispone infatti che gli Stati membri non consentono l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in casi diversi da quelli di cui all'art. 32) in cui gli Stati membri possono (si tratta quindi di una procedura a recepimento facoltativo) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, la disciplina della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativamente agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è attualmente contenuta nell'art. 57 del Codice.

L'art. 122, comma 7, disciplina la procedura negoziata senza bando per gli importi dei lavori sotto la soglia di rilevanza europea, e segnatamente per i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, mentre la procedura negoziata per i lavori sui beni culturali è ammessa per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro (art. 204 del Codice).

- o siano disciplinate le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, secondo un **emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti in tale ambito presso l'Autorità nazionale anticorruzione, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità (numero 2). Con riferimento alla citata unificazione delle banche dati, nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che dall'unificazione resta esclusa la banca dati centralizzata che la successiva lettera r) affida alla gestione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

I principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità sono più volte affermati dalle nuove direttive appalti. In particolare si richiama il 126° considerando della direttiva n. 24, secondo cui la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi.

Relativamente alle banche dati esistenti, si ricorda che l'art. 62-*bis* del D.Lgs. 82/2005 (inserito dall'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235), al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della P.A. e prevenire fenomeni di corruzione, ha previsto l'istituzione della «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (poi “assorbita” dall'ANAC). L'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 stabilisce, al fine di semplificare le procedure amministrative previste nel medesimo Codice, che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal medesimo Codice deve essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

L'art. 6-*bis* del Codice stabilisce anche che nella BDNCP confluiscono i dati previsti dall'articolo 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Al fine di agevolare gli operatori del settore, l'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha elaborato e predisposto un sistema per la verifica *on line* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento c.d. “AVCPass” (*Authority Virtual Company Passport*), disciplinato dalla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, attuativa del citato art. 6-*bis*.

Le motivazioni alla base delle norme e dei provvedimenti finora ricordati sono essenzialmente quelle di pervenire, tramite una completa informatizzazione del sistema di verifica dei requisiti, ad una semplificazione delle procedure di gara e quindi, conseguentemente, ad una riduzione dei costi,

nonché ad un miglioramento delle procedure di vigilanza: la verifica immediata on line della correttezza delle informazioni rese dalle imprese consentirà di rilevare quasi in tempo reale eventuali criticità e/o fenomeni di illegalità. Questo viene ribadito nella relazione alla delibera n. 111 del 2012, ove l'Autorità sottolinea che "il sistema AVCPASS potrà contribuire al superamento del modello di partecipazione basato sulla autodichiarazione del possesso dei requisiti attualmente vigente che, come noto, determina notevoli oneri amministrativi ed è all'origine di buona parte del contenzioso giurisdizionale".

La Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista dal c.d. Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) è stata disciplinata dal D.P.C.M. 193/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015. L'articolo 6 di tale regolamento dispone l'attivazione di collegamenti telematici tra la Banca dati nazionale e alcuni sistemi informativi, tra cui l'osservatorio dei contratti pubblici e la BDNCP.

Per le finalità di contrasto alla criminalità organizzata e la prevenzione di infiltrazioni criminali, con il "Piano straordinario contro le mafie", varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, è stato introdotto lo strumento della tracciabilità dei flussi finanziari, che è disciplinato principalmente dall'art. 3 e dall'art. 6 della medesima legge n. 136, come modificati dal D.L. 187/2010. Per un approfondimento si rinvia alla [determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011](#) intitolata "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

- o sia assicurata comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice. Si segnala in proposito che le norme vigenti (codice degli appalti) recano specifiche disposizioni in materia della sola regolarità fiscale delle imprese che intendono partecipare ad un appalto (numero 3);

L'attuale assetto normativo (articolo 38, comma 1, lettera g) del codice appalti, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Il comma 2 dell'articolo 38 chiarisce che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a diecimila euro ovvero alla maggior soglia specificata con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Come chiarisce il richiamato comma 2 dell'articolo 38, e come anche ribadito in più occasioni dalla stessa Agenzia delle Entrate (tra cui risoluzione n. 50/E del 2011), l'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).

L'amministrazione ricevente può verificare la veridicità della dichiarazione resa dall'interessato richiedendo all'amministrazione di competenza il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale.

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. I controlli possono essere effettuati, tra l'altro, chiedendo all'amministrazione di competenza "... conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi".

L'Agenzia delle entrate con le circolari n. 34 del 2007 e n. 41 del 2010 ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale da parte dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, gli uffici dell'Agenzia territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato, utilizzano apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, destinato alla "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria". L'irregolarità fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall'Agenzia delle Entrate. L'irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata. La definitività dell'accertamento consegue, come noto, all'inutile decorso del termine per l'impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. In ossequio alla norma di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, pertanto, gli uffici dell'Agenzia devono segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.

In merito alla responsabilità fiscale nel settore degli appalti, si segnala che l'articolo 28 del D. Lgs. n. 175 del 2014 (decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali) supera la precedente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per i debiti fiscali, a tal fine eliminando la residua ipotesi superstita di responsabilità solidale, ovvero quella concernente il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. In tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), si prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. 494/1996 (ora articolo 90 del D.Lgs. 81/2008) per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico (tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento) e, successivamente, per l'accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie.

L'applicazione del DURC è stata poi generalizzata a settori e situazioni ulteriori dall'articolo 1, comma 1176, della L. 296/2006. Le modalità di rilascio del documento, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione, sono state disciplinate con il D.M. 24 ottobre 2007. Le stazioni appaltanti pubbliche hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio (come previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008), anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge. Sulla base delle novità introdotte

dall'articolo 31 del D.L. 69/2013 la procedura compensativa (introdotta dal comma 3 del medesimo articolo), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, è estesa anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia.

- sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati (numero 4);

Si ricorda che l'art. 36 del D.L. 90/2014 ha disposto che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi venga attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45. Per un migliore inquadramento si rinvia al [commento relativo all'art. 36 del D.L. 90/2014](#).

- sia previsto un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC (numero 5).

Si tratta di una disposizione che sembra riprendere la finalità sottesa ad una disposizione contenuta nel [testo vigente del regolamento adottato dall'AGCM sul rating di legalità](#). L'art. 3, comma 4, di tale regolamento dispone che, ai fini dell'incremento del punteggio, l'impresa “potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati”.

Si ricorda inoltre che in materia di rating di legalità è in atto una collaborazione tra AGCM e ANAC ([protocollo d'intesa dell'11 dicembre 2014](#)).

Si ricorda, inoltre, che nell'ordinamento non vige un obbligo generalizzato di denunciare i reati. Infatti, la denuncia è obbligatoria solo nei seguenti casi:

- per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, che abbiano avuto conoscenza del reato nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni; dalla violazione dell'obbligo deriva l'applicazione di una sanzione penale (artt. 361-363 c.p.);
- per il medico e tutti gli esercenti una professione sanitaria, che abbiano prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio; anche in questo caso l'omissione di referto è punita dalla legge penale (art. 365 c.p.);
- per il cittadino, ma solo se ha avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, punito con l'ergastolo (art. 364 c.p.); la pena è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro.

La norma di delega, dunque, pare prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese titolari di appalti pubblici. Peraltro, ragioni sistematiche inducono a ipotizzare che anche la violazione di tale obbligo di denuncia debba essere penalmente sanzionata.

In considerazione di quanto precedentemente rilevato, andrebbe, pertanto, valutato se fare riferimento alla “denuncia obbligatoria”.

- o sia garantita la piena accessibilità e la trasparenza degli atti progettuali, anche in via telematica, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti (**numero 6 introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati**).

Articolo 1, comma 1, lettera r)

(Definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>m)</i> definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;	<i>r)</i> definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto , che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese ;

La **lettera r)** prevede la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. **Durante l'esame alla Camera dei deputati** la lettera m) è stata modificata specificando inoltre che i suddetti requisiti di capacità devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che i potenziali partecipanti devono essere scelti dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione tenendo presente l'interesse pubblico a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese.

I citati requisiti sono disciplinati da tutte e tre le direttive.

In particolare, per quanto riguarda la direttiva n. 24, si fa notare che l'articolo 58 è contenuto nel Titolo II, capo III, sezione III, sottosezione 1 intitolata “Criteri di selezione qualitativa” e comprendente gli articoli 57-64.

L'art. 58 stabilisce, al paragrafo 1, che i criteri di selezione possono riguardare:

- l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.

Lo stesso paragrafo 1 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato

o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Tale ultimo principio viene ribadito anche per gli appalti divisi in lotti.

Lo strumento che la direttiva n. 24 utilizza per la dimostrazione del possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 58 (nonché delle cause di esclusione contemplate dall'art. 57) è il Documento di gara unico europeo (DGUE). L'art. 59 stabilisce infatti che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa, tra l'altro, i "pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 58".

Gli articoli del Titolo II, capo III, sezione III, sottosezione 1 intitolata "Qualificazione e selezione qualitativa" e comprendente gli articoli 77-81, della direttiva n. 25, relativa ai settori speciali, disciplinano, tra l'altro, i criteri di selezione qualitativa (art. 78), nonché l'uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione previsti in via generale dalla direttiva n. 24 (art. 80).

In materia di concessioni rilevano gli artt. 36-38 della direttiva n. 25, che disciplinano i requisiti tecnici e funzionali, le garanzie procedurali e la selezione e valutazione qualitativa dei candidati.

Le disposizioni nazionali in materia di valutazione dei requisiti sono contenute nel Capo II (intitolato "Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento") del Titolo I della Parte II del Codice. In particolare nell'art. 38 sono elencati i requisiti di ordine generale (le c.d. cause di esclusione, quali ad esempio procedure fallimentari, misure di prevenzione, sentenze di condanna, ecc.), mentre l'art. 39 riguarda i requisiti di idoneità professionale. Tale articolo 39 dispone che i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Ulteriori disposizioni sono dettate per i cittadini di un altro Stato membro non residente in Italia.

L'art. 40 disciplina invece la qualificazione per eseguire lavori pubblici, mentre gli artt. 41-42 riguardano la capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

Articolo 1, comma 1, lettera s)

(Revisione delle norme in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in	s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli

non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;

La **lettera s)**, in tema di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, ne richiede la revisione, in modo che avvenga principalmente tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara. **La Camera dei deputati** ha soppresso il riferimento alla pubblicazione sui quotidiani, prevedendo solo la pubblicità di tipo informatico e prevedendo la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, si ricorda che tale obbligo è stato eliminato, con decorrenza 1° gennaio 2016, dall'art. 26 del D.L. 66/2014. Fino a tale data continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, che è contenuta rispettivamente nel comma 7 dell'articolo 66 e nel comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti rispettivamente per i contratti di importo superiore e inferiore alla soglia europea. Per i contratti cd. sopra soglia tale disciplina invece prevede l'obbligo di pubblicazione "per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti", mentre per i contratti cd. sotto soglia dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, "per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori". Le spese relative a tale pubblicazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 179/2012, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 1, comma 1, lettere t) ed u)

(Attribuzione all'ANAC di poteri e funzioni)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
o) attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;	t) <i>identica;</i>

<p><i>p</i>) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera <i>o</i>), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;</p>	<p><i>u</i>) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera <i>t</i>), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La **lettera t**) prevede un ampliamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in funzione del miglioramento dell'efficienza, del sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, della facilitazione dello scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità include anche poteri di controllo, raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante.

E' fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

La norma recepisce le proposte avanzate nel corso dell'audizione del Presidente dell'ANAC tenutasi in data 8 gennaio 2015, presso l'8a Commissione del Senato, nell'ambito dell'esame del presente disegno di legge.

Nel documento consegnato nel corso dell'audizione citata⁽¹⁰⁾, sono tra l'altro considerate necessarie misure amministrative di *soft law* e, in particolare, atti interpretativi, linee guida, determinazioni e bandi-tipo, anche con efficacia vincolante. Nello stesso documento viene suggerita l'attribuzione di tali poteri e funzioni proprio all'ANAC e di estenderli anche a poteri di raccomandazione e di intervento cautelare.

L'Autorità è titolare delle funzioni di *governance* del settore cui fa riferimento l'articolo 83 della direttiva n. 24.

Relativamente all'adozione dei bandi tipo, l'articolo 64, comma 4-*bis*, del Codice dei contratti pubblici dispone che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".

La successiva **lettera u**) prevede l'individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera *o*), l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni.

L'articolo 19 del decreto-legge 90/2014 ha soppresso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine è stata prevista la presentazione, entro il 31 dicembre 2014, da parte del Presidente dell'ANAC, di un piano di riordino dell'Autorità stessa, da approvare con apposito D.P.C.M.⁽¹¹⁾.

Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). Nella relazione annuale al Parlamento l'Autorità anticorruzione evidenzia le possibili criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione (comma 5-ter).

Per quanto riguarda le attribuzioni spettanti all'ANAC, l'art. 19 in questione affida all'Autorità, oltre a quelle ereditate dall'AVCP e disciplinate dall'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici, ulteriori nuove funzioni. In particolare:

- il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6). Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica; inoltre, si richiede all'ANAC di rendicontare ogni sei mesi e pubblicare sul sito le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni;
- le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione (articolo 1 della L. 190/2012);
- il potere di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato;
- le funzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 33/2013 concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.

Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 (comma 7); di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 all'autorità competente (ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, prefetto).

L'articolo 32 del D.L. 90/2014 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite (*v. infra*). La disciplina si applica anche ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali. Ulteriori misure, specifiche per l'Expo 2015, sono state dettate dall'art. 30.

Ulteriori misure relative all'ANAC sono state recentemente introdotte dalla L. 69/2015. L'articolo 7 pone in capo al P.M. che esercita l'azione penale per reati contro la pubblica amministrazione obblighi informativi nei confronti del Presidente dell'ANAC. L'articolo 8 modifica la c.d. legge Severino (L. 190/2012):

- attribuendo all'ANAC compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il c.d. Codice degli appalti (es. i contratti secretati);
- prevedendo obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate) nei confronti dell'ANAC;
- prevedendo analoghi obblighi informativi all'ANAC da parte dei giudici amministrativi quando, nelle controversie sull'aggiudicazione dell'appalto, rilevino anche sommariamente elementi di scarsa trasparenza delle procedure.

10) Disponibile all'indirizzo internet:

www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/354/Relazione_Presidente_Cantone.pdf.

11) Il testo del piano presentato è disponibile sul sito *web* dell'ANAC al link:

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/PianoRiordino.

Articolo 1, comma 1, lettera v)

(Regolamento di attuazione del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
q) previsione che il regolamento di cui alla lettera <i>lll</i>) disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;	v) previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;

La **lettera v)** demanda al legislatore delegato la previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura. **Nel testo approvato dal Senato**, modificato dalla Camera dei deputati, tale criterio costituiva un oggetto del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del codice, che non è più previsto nel nuovo assetto regolatorio dal disegno di legge in esame.

L'art. 7, comma 4, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006. prevede che l'Osservatorio dei contratti pubblici determini annualmente i costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione.

Articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa)

(Riduzione degli oneri dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica dei requisiti)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e	z) <i>identica</i> ;

semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti; *aa) identica;*

La **lettera z)** prevede:

- la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;
- la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso:
 - l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo genericamente l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità.

Si configura un sistema con due banche dati di riferimento: una banca dati centralizzata, risultante dall'unificazione presso l'ANAC di tutte le banche dati del settore (quindi presumibilmente una banca dati che si configurerà come il risultato del confluire nella BDNCP delle altre banche dati esistenti), e una banca dati centralizzata presso il MIT, che sembra avere come funzione principale quella di consentire l'aggiornamento e la verifica dei requisiti generali di qualificazione.

L'articolo 6-bis del Codice, al fine di semplificare le procedure amministrative, prevede che la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) provveda alla acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi contratti. L'art. 6-bis del Codice stabilisce anche che nella BDNCP confluiscono i dati previsti dall'articolo 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Al fine di agevolare gli operatori del settore, l'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha elaborato e predisposto un sistema per la verifica *on line* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento c.d. "AVCPass" (*Authority Virtual Company Passport*), disciplinato dalla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, attuativa del citato art. 6-bis.

Le motivazioni alla base delle norme e dei provvedimenti finora ricordati sono essenzialmente quelle di pervenire, tramite una completa informatizzazione del sistema di verifica dei requisiti, ad una semplificazione delle procedure di gara e quindi, conseguentemente, ad una riduzione dei costi, nonché ad un miglioramento delle procedure di vigilanza: la verifica immediata *on line* della correttezza delle informazioni rese dalle imprese consentirà di rilevare quasi in tempo reale eventuali criticità e/o fenomeni di illegalità. Questo viene ribadito nella relazione alla delibera n. 111 del 2012.

Sulle criticità del sistema AVCPass si è soffermato il succitato documento consegnato dal Presidente dell'ANAC nel corso della sua audizione presso l'8a Commissione del Senato. Sulle medesime criticità l'ANCI ha predisposto e reso pubblico un documento trasmesso all'ANAC nel dicembre 2014⁽¹²⁾.

Si ricorda, infine, che con la [risoluzione 7/00285](#), l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad adottare le necessarie iniziative, per quanto di competenza, affinché il sistema della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia reso pienamente interoperabile con i servizi informatizzati delle stazioni appaltanti fruitrici e allo stesso tempo alimentatrici del sistema stesso, senza che ciò comporti – per queste ultime – costi di adeguamento.

Nell'87° considerando della direttiva n. 24 si legge che “la Commissione mette a disposizione e gestisce un sistema elettronico - e-Certis, che è attualmente aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'obiettivo di e-Certis è agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. L'esperienza acquisita finora indica che l'aggiornamento e la verifica su base volontaria sono insufficienti a garantire che e-Certis possa esprimere il suo pieno potenziale per semplificare e agevolare gli scambi di documentazione a favore delle PMI. La manutenzione dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria in una prima fase. Il ricorso ad e-Certis sarà reso obbligatorio in una fase successiva”.

L'art. 61 della medesima direttiva, rubricato “Registro online dei certificati (e-Certis)”, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate e che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis, nonché che la Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.

La lettera aa) prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, per i partecipanti alle gare è possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per autocertificare il possesso dei requisiti.

L'84° considerando della direttiva n. 24 ricorda che molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante l'uso di un documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione aggiornata, potrebbe comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici”.

Tali considerazioni vengono riprese dall'art. 59, secondo cui, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Tale DGUE, sempre secondo l'art. 59, conferma che per l'operatore economico in questione sono soddisfatti i criteri di selezione e non ricorrono motivi di esclusione.

12)

www.anci.it/Contenuti/Allegati/Documento%20ANCI%20criticit%C3%A0%20AVCpass%2025%20novembre%20definitivo.docx

Articolo 1, comma 1, lettera *bb*)

(Qualificazione delle stazioni appaltanti)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p><i>t</i>) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;</p>	<p><i>bb</i>) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;</p>

La **lettera *bb*)** individua gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi.

Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è collegato a una riforma del sistema in cui, anche in conseguenza del recepimento, si dovrebbe fare maggiore ricorso a un uso più flessibile degli strumenti e a modalità innovative nella gestione e nell'esecuzione degli affidamenti.

Nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati** la predetta lettera è stata integrata al fine di prevedere la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo. Tale riorganizzazione è collegata a un rafforzamento del controllo delle stazioni appaltanti e a una revisione dell'assetto degli incentivi alla progettazione che saranno destinati, tra l'altro, alle fasi della programmazione degli investimenti e al controllo delle relative procedure.

Articolo 1, comma 1, lettera *cc*)

(Miglioramento dell'efficienza di CONSIP)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p><i>u</i>) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli</p>	<p><i>cc</i>) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società</p>

approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

CONSIP Spa, **dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;**

La **lettera cc)** prevede la revisione e il miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto di CONSIP S.p.A., al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati la predetta lettera è stata integrata al fine di:

- o precisare che la revisione e il miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto riguardano gli accordi quadro, le convenzioni ed in genere le procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (nel testo del Senato si faceva riferimento solo a Consip);
- o promuovere anche un sistema di reti di committenza;
- o garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Si rammenta che la CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) è un organismo a struttura societaria interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di svolgere attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

In tale ambito la società, in qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di strumenti innovativi per gli acquisti della PA (convenzioni, Mercato elettronico della PA, accordi quadro, Sistema dinamico d'acquisto, gare in modalità ASP⁽¹³⁾). A tale scopo essa, sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. Inoltre, su affidamenti operati attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, sviluppa iniziative che coinvolgono sia le proprie competenze nel *procurement*, sia la propria capacità di gestire progetti complessi e innovativi nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Tali funzioni, tra loro integrate, che fondano i propri risultati sulla ricerca dell'innovazione e sull'applicazione delle tecnologie ICT ai processi e all'organizzazione della P.A. <http://www.consip.it/>.

La funzione di centrale di committenza della società, già potenziata dall'articolo 29 del decreto-legge n. 201 del 2011, con il quale si è disposto che tutte le amministrazioni pubbliche centrali e gli enti di previdenza possono avvalersi di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, e poi ampliata dall'articolo 4 del decreto-legge n.95 del 2012, con cui si è disposto che Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi ed in tema di amministrazione digitale, è stata da ultimo estesa dal decreto-legge n.66 del 2014. In particolare l'articolo 9, per un miglioramento del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A., ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di un elenco dei soggetti aggregatori, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora costituita. Inoltre,

prevede che, alternativamente all'obbligo per le regioni di costituire entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore, le stesse possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale. Dispone infine che con distinti DPCM⁽¹⁴⁾ è istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

Inoltre il medesimo articolo 9 ha disposto che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle autorità di gestione, di certificazione e di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

¹³⁾ Acronimo che individua il sistema informatico di negoziazione in modalità Asp (*Application Service Provider*) delle Pa e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip. L'articolo 9 del D.L. n.95/2012, più avanti citato, prevede in proposito che Il ministero dell'economia possa mettere a disposizione tale sistema per le amministrazioni pubbliche che ricorrono alla Consip medesima.

¹⁴⁾ Poi emanati rispettivamente l'11 ed il 14 novembre del 2014.

Articolo 1, comma 1, lettera *dd*)

(Centralizzazione delle committenze e riduzione delle stazioni appaltanti)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
v) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera <i>t</i>), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di	<i>dd</i>) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera <i>bb</i>), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea , e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle

provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

La **lettera dd)** articola ulteriormente i criteri sul contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari, mediante (in **neretto** le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ed in **neretto** le parti soppresse del testo approvato dal Senato):

- o contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso:
- o **la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito *internet* il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto;**
- o **nonché attraverso** adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate:

Si rileva l'opportunità di valutare se il riferimento alle "unioni di comuni" possa avere l'effetto di aumentare il numero delle stazioni appaltanti.

L'art. 3, comma 34, del Codice definisce «centrale di committenza» un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Ai sensi dell'art. 2, numero 16), della direttiva 2014/24/UE, una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Tali concetti sono a loro volta così definiti dai precedenti numeri 14) e 15):

(14) «attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

- a. l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
- b. l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

15) «attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- a. infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- b. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- c. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;

L'art. 33-ter del decreto-legge 179/2012 prevede, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), obbligando le stazioni appaltanti:

- a richiedere l'iscrizione all'AUSA presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- ad aggiornare annualmente i dati identificativi.

L'articolo 9 del D.L. 66/2014 dispone l'istituzione di un "elenco dei soggetti aggregatori" nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione (commi 1, 2, 5 e 6). Si prevede, altresì, l'istituzione di un "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori"⁽¹⁵⁾ che effettua analisi ai fini dell'individuazione delle categorie dei beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (commi 2-3). È demandata, inoltre, all'ANAC un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e la pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi (commi 7-8). Viene, infine, previsto l'utilizzo di risorse per finanziare le attività dei soggetti aggregatori, per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (commi 9-10).

Il comma 4 del citato articolo 9 definisce invece una nuova disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia. In base al nuovo testo del comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice, così riscritto dal citato comma 4, nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, i comuni non capoluogo di provincia optano, a decorrere dal 1° novembre 2015 (tale decorrenza è stata prevista dall'art. 23-*ter*, comma 1, del D.L. 90/2014, come modificato dalla legge 107/2015), per una delle seguenti opzioni alternative:

- procedere nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- costituire un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalersi dei competenti uffici, anche delle province;
- ricorrere ad un soggetto aggregatore o alle province;
- utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

L'art. 23-*ter*, comma 3, del D.L. 90/2014, oltre a fissare la succitata data di decorrenza, ha altresì disposto che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Con riferimento alle convenzioni Consip, ulteriori disposizioni sono state dettate dall'art. 10 del medesimo D.L. 66/2014, che ha disciplinato la procedura per la pubblicazione dei prezzi delle "prestazioni principali" oggetto delle citate convenzioni.

L'Autorità nazionale anticorruzione (con la [determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015](#), pubblicata sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015) ha reso indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-*bis* del Codice, sul rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato al Parlamento la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2014 ([Doc. CLXV, n. 3](#)).

A tale relazione, che analizza l'attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti avviato con l'art. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/1999), si rinvia per una ricostruzione completa del quadro normativo che si è stratificato nel corso degli anni in materia di processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e di sviluppo di modelli di *e-Procurement*.

Il disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera 3444, articolo 1 commi 262-267 e commi 269-278) contiene numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 262). Viene anche esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali (comma 267). L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 272). La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 266, 275, 276). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278). Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 269, 270 e 271), oppure di trasparenza (comma 273).

15) L'istituzione del tavolo tecnico è avvenuta con il [D.P.C.M. 14 novembre 2014](#), pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015. Nella medesima G.U. è stato inoltre pubblicato il [D.P.C.M. 11 novembre 2014](#), con cui sono stati disciplinati i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. In merito all'applicazione di tale ultimo decreto, l'ANAC ha emanato la [determinazione n. 2 dell'11 febbraio 2015](#) (pubblicata nella G.U. n. 51 del 3 marzo 2015). Si ricorda altresì che la conferenza delle Regioni ha approvato il documento predisposto da ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) e intitolato "Elementi guida per l'attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica di cui al decreto legge n. 66 del 2014", disponibile al link www.regioni.it/download/conferenze/391036/.

Articolo 1, comma 1, lettera *ee*)

(Contenimento del ricorso alle varianti in corso d'opera)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
z) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.	<i>ee</i>) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.

443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere **adeguatamente** motivata e giustificata **unicamente** da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla **risoluzione** del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione **e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;**

La **lettera ee)** prescrive l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, che dovranno essere volte a distinguere le variazioni sostanziali e quelle non sostanziali. Il criterio di cui alla lettera v) prevede, inoltre, che le misure di contenimento delle varianti dovranno applicarsi, in particolare, alla fase di esecuzione dei lavori e dovranno essere specificamente riferite alle infrastrutture strategiche disciplinate dalla legge [443/2001](#)⁽¹⁶⁾.

La stessa lettera provvede, inoltre, a specificare che ogni variazione in corso d'opera deve essere:

- o **adeguatamente, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, motivata;
- o giustificata **unicamente, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, da condizioni impreviste e imprevedibili;
- o e debitamente autorizzata dal RUP (responsabile unico del procedimento), con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.

La medesima lettera dispone che dovrà essere sempre assicurata la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla **rescissione**, sostituito con **risoluzione**, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, e dovrà al contempo essere garantita la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione. **Durante l'esame alla Camera dei deputati** è stata introdotta l'applicazione di uno specifico regime

sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La disciplina delle varianti in corso di esecuzione per i lavori è contenuta nell'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici. Su tale disciplina è intervenuto l'articolo 37 del decreto-legge

90/2014. Il comma 1 di tale articolo sottopone, infatti, al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici introducendo l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. L'applicazione di tale disposizione è limitata alle varianti in corso d'opera rese necessarie:

- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo e alterazione dell'impostazione progettuale, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale (lett. b) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale (lett. c) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore (lett. d) del comma 1 dell'art. 132 del Codice).

L'art. 132 del Codice ammette varianti in corso d'opera, sentito il progettista e il direttore dei lavori, oltre che nei casi succitati, anche per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, nonché per il manifestarsi di errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (lettere a) ed e) del comma 1), nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati (lettera e-bis), introdotta dall'art. 34, comma 5, lett. a), del D.L. 133/2014). Il comma 3 dell'art. 132 stabilisce che non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio⁽¹⁷⁾.

Il citato obbligo di trasmissione all'ANAC è limitato alle sole varianti:

- relative ad appalti "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di 5.186.000 euro);
- Per gli appalti "sotto soglia" il comma 2 dell'art. 37 prevede una diversa disciplina. Per tali appalti, infatti, l'obbligo di comunicazione scatta per tutte le varianti in corso d'opera contemplate dall'art. 132 del Codice e la comunicazione deve essere inviata all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali), entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Come il comma 1, anche il comma 2 è finalizzato a consentire le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.
- e di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto.

Il comma 1 dell'art. 37 del decreto-legge 90/2014 prevede che la variante sia trasmessa all'ANAC unitamente:

- al progetto esecutivo;
- all'atto di validazione;
- ad apposita relazione del responsabile del procedimento.

Il procedimento di approvazione delle varianti è disciplinato dettagliatamente dall'articolo 161 del Regolamento: in particolare, i commi 9 e 10 imputano al responsabile del procedimento o

all'organo decisionale della stazione appaltante, previo parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, emanare l'atto conclusivo consistente nell'approvazione della variante.

Nel caso di affidamento a contraente generale, si applica una speciale disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 176 del Codice.

Per quanto riguarda invece la nuova disciplina europea, nella direttiva n. 2014/24/UE si legge, nel 48° considerando, che, in considerazione dell'importanza dell'innovazione, occorre incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti quanto più spesso possibile e che occorre pertanto attirare l'attenzione di tali autorità sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti.

L'art. 45 della direttiva n. 24 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti; a tal fine, esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti o meno. In mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto (par. 1). Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante (par. 2). Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi (par. 3).

La disciplina delle varianti, per gli appalti nei settori speciali, è contenuta nell'articolo 64 della direttiva 2014/25/UE.

[16](#)) Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

[17](#)) La norma chiarisce che tali interventi devono essere contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse (sempre ai sensi del comma 3), nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

Articolo 1, comma 1, lettere ff) e gg)

(Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

aa) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità **più agevoli** di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

bb) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *aa*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

ff) utilizzo, **nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento**, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono** al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché **indicazione** delle modalità di individuazione e **valutazione** delle offerte anomale, **che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala**, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

gg) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, **nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto**, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *ff*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

La **lettera ff)** prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo". La preferenza per tale criterio di aggiudicazione si accompagna alla regolazione espressa dei casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. **Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** la predetta lettera è stata integrata al fine di specificare che il "miglior rapporto qualità/prezzo" è determinato seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi

all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

La nuova disciplina europea introduce innovazioni importanti sotto il profilo dei criteri di aggiudicazione, in quanto strettamente collegati alla finalità generale di utilizzo strategico degli appalti che le direttive si prefiggono.

Nel 90° considerando della direttiva n. 24 viene sottolineato che “occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/ efficacia” e che “al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato”.

L'articolo 67 della direttiva n. 24 elenca i criteri di aggiudicazione dell'appalto e stabilisce che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.

I medesimi criteri sono fissati, per gli appalti nei settori speciali, nell'articolo 82 della direttiva n. 25.

Per le concessioni, invece, l'articolo 41 della direttiva n. 23 prevede che sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. L'articolo 41 dispone, inoltre, che i criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione, non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, possono includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

Per quanto riguarda la normativa nazionale vigente, nel Codice dei contratti pubblici (artt. 81-83 del D.Lgs. 163/2006), la selezione delle offerte viene effettuata seguendo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, pertanto, scegliere liberamente tra tali due criteri di volta in volta, in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo contratto (art. 81). Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al previgente sistema delineato dalla legge “Merloni” (legge n. 109/1994), che predeterminava i casi in cui era possibile l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinando di fatto il ricorso ordinario al criterio del prezzo più basso.

La determinazione del criterio del prezzo più basso è stabilita nel bando di gara, a seconda che si tratti di contratti da stipulare a misura (determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari) o di contratti da stipulare a corpo (determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari) (art. 82).

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevede invece la valutazione di un insieme di elementi tecnici ed economici (prezzo, qualità, pregio tecnico; caratteristiche estetiche, ecc.) (art. 83).

La medesima lettera ff) prevede, infine, la definizione delle modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea. **Rispetto al testo approvato dal Senato**, è stato soppresso il riferimento alle modalità "più agevoli" per la **valutazione (in luogo di "esclusione")** delle offerte anomale ed è stata prevista l'indicazione di modalità, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala.

Relativamente alle offerte anormalmente basse, l'art. 69 della direttiva n. 24 (art. 84 della direttiva n. 25) stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi ed indica gli argomenti a cui possono riferirsi le citate spiegazioni.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'articolo 86 del Codice fissa i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, a seconda che si faccia ricorso al criterio del prezzo più basso o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che si applicano a tutti i contratti del Codice (ossia quelli sopra e sotto soglia). L'articolo 87 del Codice elenca in via semplificativa le offerte ammesse e quelle non ammesse. L'articolo 88 del Codice disciplina il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anomale.

La **lettera gg)** riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. **Durante l'esame alla Camera dei deputati**, nella lettera gg) è stato introdotto l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

I servizi sociali e di ristorazione (relativamente ai codici del Vocabolario comune per gli appalti pubblici – CPV ivi elencati) sono inclusi tra i servizi specifici di cui all'Allegato XIV della direttiva n. 24 a cui si applica, ai fini dell'aggiudicazione, la disciplina del Capo I del titolo III quando il loro valore è pari o superiore alla soglia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 (750.000 euro).

Nella [Determinazione n. 7](#) del 2011 dell'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, recante le Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture, si fa espresso riferimento agli appalti relativi ai servizi socio - sanitari ed educativi e, più in generale, ai servizi sociali, per i quali l'Autorità esprime l'indicazione di ricorso preferenziale al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa poiché in tali settori "occorre garantire la piena espressione della progettualità degli

operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale”.

Articolo 1, comma 1, lettera *hh*)

(Istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>cc</i>) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;	<p><i>hh</i>) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>identico;</i>2) <i>identico;</i>3) <i>identico;</i>

La **lettera *hh*)** prevede la creazione, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni i quali, ai fini dell'iscrizione, debbono possedere specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Nell'esercizio della delega dovranno essere disciplinate le cause di incompatibilità e di cancellazione dall'albo. **La Camera dei deputati** ha altresì, previsto, che, nell'istituzione dell'albo, si tengano in considerazione, a seguito di apposite verifiche, le precedenti attività professionali dei componenti e la eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Si prevede, inoltre, che l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici avvenga mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Si demanda, infine, a una determinazione dell'Autorità la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento.

L'art. 84 del Codice dei contratti pubblici prevede la nomina da parte della stazione appaltante di una apposita commissione giudicatrice, per lo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione della migliore offerta presentata, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, e presieduta da un dirigente (o, in sua assenza, da un funzionario con funzioni apicali) della stazione appaltante; in caso di carenza di organico idoneo interno all'amministrazione il Codice consente l'affidamento dell'incarico a figure professionali esterne in possesso dei necessari requisiti e che non versino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 6, del citato Codice.

Nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura disciplinati negli artt. 90-112-bis del Codice dei contratti pubblici, relativamente alle procedure dei concorsi di progettazione (artt. 99-110), intese a fornire alla stazione appaltante soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, (sulla base della definizione di cui all'art. 3, comma 41, del Codice), interviene nella selezione una commissione giudicatrice, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilità (art. 106). In particolare, se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 1, comma 1, lettera ii)

(Pubblicità e trasparenza nei contratti sotto soglia)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>dd)</i> garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché un'adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;</p>	<p><i>ii)</i> garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un'adeguata rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;</p>

La **lettera ii)** prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione:

- la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque; **la Camera dei deputati** ha riformulato la disposizione, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- un'adeguata rotazione degli affidamenti;
- la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza.

I contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea devono rispettare i principi del Trattato a tutela della concorrenza e, segnatamente, i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Il considerando n. 3 della direttiva n. 25 rileva che, per gli appalti il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento a livello di Unione, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla corretta applicazione delle norme e dei principi del TFUE.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, si applicano oltre alle disposizioni della parte I (norme comuni), della parte IV (contenzioso) e della parte V (disposizioni finali), anche le disposizioni della parte II (contratti nei settori ordinari), in quanto non derogate dalle norme del Titolo II (artt. 121-125) della parte II del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea riportate nell'articolo 28 del Codice.

In particolare, il comma 7 dell'articolo 122 del Codice prevede che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

L'articolo 123 del Codice, che disciplina la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, prevede che, per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato nel medesimo articolo.

L'articolo 125 del Codice disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia provvedendo a regolare le fattispecie riguardanti gli affidamenti mediante cottimo fiduciario che avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro e per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Per quanto riguarda i settori speciali, l'articolo 238 del Codice dispone che gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della parte III del Codice (dedicata proprio ai settori speciali) per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213 (gas, energia termica ed elettricità, acqua, servizi di trasporto e postali, prospezione ed

estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi, porti e aeroporti). Il comma 6 dell'articolo 238 del Codice, con una disposizione che è ripresa alla fine della lettera dd), prevede che per gli altri enti aggiudicatori, ossia per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato a tutela della concorrenza.

Articolo 1, comma 1, lettera ll) e mm)

(Rafforzamento del controllo delle stazioni appaltanti e istituzione di un albo dei responsabili, dei direttori dei lavori e dei collaudatori)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>ee) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;</p>	<p>ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed è previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera sss), debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;</p>
<p>ff) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori,</p>	<p>mm) identica;</p>

di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Le **lettere ll) e mm)** prevedono, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori.

La **lettera ll)** prevede il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione (funzioni introdotte in sede referente) e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso un potenziamento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento e del direttore nei contratti di lavori, nonché del direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture.

Durante l'esame alla Camera dei deputati, è stato previsto che il rafforzamento delle suddette funzioni sia regolato anche per i controlli volti a verificare l'ottemperanza delle misure di mitigazione e di compensazione, delle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. Tale rafforzamento, secondo quanto dispone la norma, dovrà essere attuato mediante verifiche effettive e non meramente documentali. Il criterio di cui alla lettera ll) reca specifiche previsioni per la normativa riguardante le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale attraverso:

- il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato;
- l'obbligo per i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;
- fermo restando quanto previsto dalla lettera sss) sul nuovo quadro regolatorio in tema di opere strategiche.

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei contratti pubblici, le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo fatta eccezione per le situazioni di inadeguatezza dell'organico. Le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati dall'articolo 10 del Codice e dettagliati nel regolamento.

Il Codice in via generale stabilisce che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 (art. 119, comma 1).

Per quanto riguarda i lavori, caratterizzati da maggiore complessità, di regola il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento sono soggetti distinti; il regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori (art. 119, comma 2).

Quanto ai servizi e alle forniture invece, c'è coincidenza tra le due figure fatta eccezione per quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, la cui individuazione è demandata al regolamento, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento (art. 119, comma 3).

Il capo IV del Titolo III della parte II del d.lgs. 163/2006 (artt. 161-194) regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. Legge Obiettivo). Inoltre, l'articolo 176 prevede la possibilità per il soggetto aggiudicatore di assegnare, con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), cioè in affidamento unitario, in deroga a quanto previsto all'articolo 53 che dispone sulla tipologia e sull'oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la realizzazione dell'infrastruttura ad un contraente generale, che provvede tra l'altro alla direzione dei lavori.

Il collaudo per i lavori pubblici nel Codice è disciplinato in due soli articoli, ossia nell'articolo 120 e nell'articolo 141 in quanto è il regolamento a disciplinare in maniera dettagliato il collaudo con modalità ordinarie e semplificate.

Una specifica disciplina è prevista per le infrastrutture strategiche per le quali l'articolo 178 del Codice prevede, al comma 1, che al collaudo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 141 del Codice che rinvia, in più parti, al regolamento. L'articolo 180, inoltre, dispone che i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore (art. 178, comma 2).

La contabilità dei lavori pubblici è regolamentata nel Titolo IX del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 (artt. 178-214).

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il riferimento alla "contabilità esecutiva".

La lettera *mm*) prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.

La nomina dei suddetti soggetti nelle procedure di appalto deve avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire.

Si prevede, infine, che le spese di tenuta dell'albo sono poste a carico dei soggetti interessati.

Si osserva che andrebbe valutato se fare riferimento al “responsabile del procedimento” anziché al “responsabile dei lavori” considerato che la normativa vigente provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l’altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (art. 10, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Articolo 1, comma 1, lettera nn)

(Affidamento del collaudo a dipendenti della pubblica amministrazione)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;

Il criterio di cui alla **lettera nn) inserito durante l'esame alla Camera dei deputati**, prevede la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza. La medesima lettera prevede che la nuova disciplina contenga il divieto dell'affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici "sopra soglia", ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e definisca limiti all'importo dei corrispettivi.

La disciplina dell'attività di collaudo è regolata dagli articoli 120 e 141 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) che rispettivamente prevedono le norme sull'incarico per l'affidamento dell'attività di collaudo e le relative incompatibilità. Nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) gli articoli 216 e 238 prevedono rispettivamente la disciplina sulla nomina del collaudatore e sul compenso spettante ai collaudatori.

Articolo 1, comma 1, lettera oo)

(Valorizzazione della fase progettuale negli appalti e nelle concessioni di lavori)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti

oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato,

caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; **esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;**

Il criterio di cui alla **lettera oo)** è finalizzato alla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori attraverso:

- o la promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione;

Gli articoli 78-82 della direttiva n. 24 regolano i concorsi di progettazione negli appalti pubblici nei settori ordinari, mentre gli articoli 95-98 contengono le corrispondenti norme per i settori speciali.

Nella normativa nazionale il concorso di progettazione è disciplinato dagli articoli 99-107 del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti nei settori ordinari, e dagli articoli 235-237 per gli appalti nei settori speciali.

- o il progressivo uso, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture.
- o la limitazione del ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori; **la Camera dei deputati** ha riformulato la disposizione prevedendo la limitazione radicale del ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori.

Si segnala che nella definizione europea di “appalti di lavori” rientra non solo la sola esecuzione di lavori, ma anche il contratto avente ad oggetto l’esecuzione e la progettazione (art. 1, n. 6, della direttiva n. 24).

Il considerando n. 8 della direttiva n. 24 sottolinea che, “vista la diversità degli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l’esecuzione di lavori e che la direttiva non è intesa a prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta degli appalti”.

Dello stesso tenore rispettivamente la definizione di “appalti di lavori” di cui alla lettera b) del paragrafo n. 2 della direttiva n. 2004/18 e il considerando n. 9 della medesima direttiva.

In merito alla normativa nazionale, si ricorda che l'art. 19 della legge 109/1994, abrogato dall'art. 257 del Codice dei contratti, limitava l'appalto integrato nel caso di lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incideva per più del 60 per cento del valore dell'opera (comma 1, lettera b) n. 2).

Il comma 2 dell'art. 53 del Codice dei contratti invece prevede che negli appalti relativi a lavori il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto::

- o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- o previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.

Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, il comma 3 dell'art. 53 stabilisce che gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV (artt. 90-112-*bis*), parte II, titolo I del d.lgs. 163/2006, relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (in particolare, sulla progettazione e i concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

- o la previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo;
- o **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, l'esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare.
- o l'esclusione, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

Il capo IV del titolo I della parte II del Codice dei contratti pubblici racchiude tutte le norme riguardanti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (artt. 90-112-*bis*). L'articolo 91 disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione; in particolare, il comma 4 dell'articolo 91 del Codice prevede che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento, e che l'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

La [Determinazione](#) n. 4, del 25 febbraio 2015) dell'Autorità reca le più recenti linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

Articolo 1, comma 1, lettera pp)

(Pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

pp) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;

La lettera pp) inserita alla Camera dei deputati, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, richiama quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva [2014/24/UE](#)⁽¹⁸⁾ in tema di specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. È demandata al legislatore delegato la previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza.

[18](#)) Dir. 26-2-2014, n. 2014/24/UE “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Articolo 1, comma 1, lettera qq)

(Riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

hh) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;

qq) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, **al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico** alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;

La lettera qq) è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati, anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. **Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, è stato altresì specificato che la revisione dei sistemi di garanzia è finalizzata a renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso. La norma prevede, inoltre, che la nuova disciplina dei sistemi di garanzia debba entrare in vigore contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa.

Il sistema delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative è disciplinato dall'articolo 113 del Codice dei contratti, che si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture. In base al comma 1 di tale articolo, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, la cui mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 113, comma 5). Il citato articolo 75 regola invece le garanzie a corredo dell'offerta.

Ulteriori disposizioni in materia di garanzie sono specificamente previste solo per i lavori e sono disciplinate dall'articolo 129 del Codice.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (articolo 129, comma 1).

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture 1° dicembre 2000, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 129, comma 2).

Con il comma 3 dell'articolo 129, infine, si demanda al Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 la disciplina della garanzia globale di esecuzione (*performance bond*). L'istituzione e la definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione, nonché le modalità di presentazione, l'oggetto, la durata, l'attivazione, i rapporti tra le parti) sono contenute negli articoli 129-136. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. L'art. 357 comma 5 del Regolamento prevedeva l'applicazione di tale istituto ai bandi o avvisi di gara pubblicati a partire dall'8 giugno 2012; tuttavia, il termine è stato dapprima prorogato di un anno dal D.L. 73/2012 e infine dall'art. 21 del D.L. 69/2013 al 30 giugno 2014. L'applicazione di tale istituto ha riscontrato diverse criticità, come evidenziato dalla risposta del Governo [all'interrogazione n. 5-05279](#) in cui è stata manifestata", in ogni caso, nelle more della revisione e semplificazione della disciplina vigente

in sede di recepimento delle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 in materia di appalti pubblici, l'intenzione di produrre ogni sforzo per non interrompere la realizzazione di opere in corso, valutando al riguardo ogni azione possibile, anche in sinergia con ANAC”.

Articolo 1, comma 1, lettera *rr*)

(Revisione e semplificazione del sistema di validazione dei progetti)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p><i>ii</i>) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;</p>	<p><i>rr</i>) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;</p>

La lettera *rr*) prevede la revisione e la semplificazione della disciplina vigente riguardante il sistema della validazione dei progetti stabilendo:

- o la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento (RUP);
- o il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;
- o **nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, il criterio è stato integrato introducendo una revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni che prevede che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell'esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi. In sostanza le risorse, che attualmente confluiscono nel Fondo per la progettazione e

l'innovazione, dovrebbero essere destinate esclusivamente alle attività precedentemente indicate e, pertanto, la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione come peraltro sembra confermare il ricorso al termine "esclusione" contenuto nella nuova formulazione della lettera *rr*).

L'articolo 112 del Codice stabilisce che, nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Il Codice fa sempre riferimento alla verifica e non alla validazione a differenza di quanto previsto nel vecchio regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 in cui erano separatamente trattati la verifica del progetto preliminare e la validazione del progetto esecutivo. Solamente con riguardo alle infrastrutture strategiche, nella sezione IV dell'Allegato XXI del Codice, rubricata "validazione dei progetti", vengono utilizzati i due termini; in particolare, l'articolo 27 di tale allegato specifica che la verifica di cui all'articolo 112, denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il regolamento disciplina le modalità di verifica dei progetti attenendosi ai seguenti criteri:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati, secondo i criteri contenuti nella Parte II, Titolo II, Capo II del regolamento D.P.R. 207/2010 (artt. 44-59).

L'art. 47 del Regolamento definisce, per le suddette verifiche, importi ancora inferiori, con una duplice soglia legata alla tipologia di opera, per opere a rete d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e per opere puntuali, d'importo inferiore a 1 milione di euro. In tale ambito le verifiche sono eseguite dal responsabile del procedimento, qualora non sia stato anche progettista, o dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi (art. 54, comma 1, del regolamento). E' il regolamento poi a fare riferimento esplicitamente alla validazione del progetto all'articolo 55 laddove precisa che la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche e che la validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri della conferenza di servizi nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55. (art. 59).

Il comma 5 dell'art. 49 del Regolamento, infine, prevede che l'affidamento dell'incarico di verifica sia incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.

Articolo 1, comma 1, lettere *ss*) e *tt*)

(Partenariato pubblico privato e studi di fattibilità)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p><i>ll</i>) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;</p>	<p><i>ss</i>) <i>identica</i>;</p>
<p><i>mm</i>) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;</p>	<p><i>tt</i>) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa indicazione dell'amministrazione competente, delle modalità e delle tempistiche per addvenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;</p>

Le lettere *ss*) e *tt*) sono volte, rispettivamente, alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché alla riduzione dei tempi procedurali delle forme di attraverso la predisposizione di studi di fattibilità.

In particolare, la lettera *ss*) prevede la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato (PPP), con specifico riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, da incentivare mediante il ricorso a strumenti finanziari innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.

L'articolo 3, comma 15-*ter*, del Codice dei contratti pubblici definisce i contratti di partenariato pubblico privato come i contratti aventi per oggetto una o più prestazioni, quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. **Rientrano**, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste, il contratto di disponibilità. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi.

L'articolo 153 del Codice disciplina l'affidamento in finanza di progetto (*project financing*), che consente, in alternativa all'affidamento mediante concessione di lavori pubblici, di affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. L'affidamento in finanza di progetto si articola di fatto in quattro procedure: procedura a gara unica (commi 1-14) o a doppia gara (comma 15) su iniziativa delle amministrazioni aggiudicatrici; procedura a iniziativa privata a seconda che si tratti di opere contenute nell'elenco annuale delle opere pubbliche (comma 16) o di opere non presenti nella programmazione triennale dei lavori pubblici ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente (comma 19).

Ai sensi dell'articolo 160-*bis* del Codice, per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

Nel corso della legislatura sono state approvate alcune misure per rendere operative le agevolazioni per la realizzazione delle infrastrutture mediante contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e consentirne l'applicazione a un novero più ampio di opere.

La modifica più importante è la riduzione dapprima da 500 a 200 milioni di euro (art. 19, comma 3, del D.L. 69/2013) e successivamente da 200 milioni di euro a 50 milioni di euro del valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta - a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa - in caso di realizzazione mediante contratti di partenariato pubblico-privato (art. 11 del D.L. 133/2014). Il credito d'imposta è cumulabile con l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'opera. Nel complesso le due misure non potranno superare il 50 per cento del costo dell'investimento. Le due misure sono alternative alla "defiscalizzazione" prevista dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto, misura che è di fatto divenuta operativa con la pubblicazione della delibera del CIPE 1/2013, con cui sono stati definiti i requisiti, i criteri e le modalità di applicazione di tale disciplina.

L'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici consente alle società di progetto (di cui all'articolo 156 del medesimo Codice) e alle società titolari di un contratto di PPP di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di

limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (*project bond*). L'articolo 13 del decreto legge n. 133 del 2014 ha, da ultimo, modificato la normativa riguardante tali strumenti relativamente al sistema delle garanzie prestate e al regime fiscale rendendo, tra l'altro, permanente l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

La lettera *tt*), prevede la predisposizione di studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione. La predisposizione degli studi è finalizzata ad agevolare e ridurre i tempi delle procedure di PPP. La lettera *tt*) è stata modificata nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati**, al fine di specificare che, previa indicazione dell'amministrazione competente, siano definiti le modalità e i tempi per la predisposizione degli studi.

Nel corso degli ultimi anni sono stati evidenziati alcuni problemi legati alla complessità delle procedure di PPP, alla difficoltà di definire per via contrattuale l'allocazione del rischio tra le parti, nonché alla chiusura del finanziamento (*financial closing*). Alcune innovazioni normative sono state volte ad agevolare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico privato (ad esempio, l'articolo 42, commi 1, 3 e 4, del decreto legge n. 201 del 2011, l'articolo 50 del D.L. 2/2012, l'articolo 19 del D.L. 69/2013).

Nella normativa vigente i contenuti dello studio di fattibilità sono disciplinati dall'articolo 14 del regolamento.

Articolo 1, comma 1, lettere *uu*) e *vv*)

(Revisione del sistema di qualificazione degli operatori)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>nn</i>) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di <i>rating</i> di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di</p>	<p><i>uu</i>) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di <i>rating</i> di legalità;</p>

fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;	
	vv) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
	1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
	2) previsione che il curatore del fallimento possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario di subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
	3) previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;
	4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
	5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;
	6) disciplina dei casi in cui l'ANAC può, nella fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione

	appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lettera uu) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, nonché delle attività effettivamente eseguite. **Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** è stato specificato, da un lato, che la verifica delle capacità realizzative deve essere formale e sostanziale e, dall'altro, che la verifica delle competenze tecniche e professionali deve riguardare anche le risorse umane organiche all'impresa (il testo approvato dal Senato faceva riferimento alle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa). La stessa lettera dispone che la revisione del sistema di qualificazione dovrà avvenire:

- introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali, basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, che dovranno essere regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione;
- assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità;
- prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento oppure la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale».

L'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento la disciplina del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Il sistema di qualificazione è attuato dalle SOA (società organismi di attestazione) autorizzati dall'ANAC. Nessuna qualificazione è prevista per coloro che partecipano a gare in materia di forniture di beni e/o di servizi, pertanto la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese deve essere verificata per ciascuna gara.

L'ANAC al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attività di qualificazione, ha pubblicato (nell'ottobre scorso) il [Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro](#), che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni emanati dal 1999. Il Manuale individua criteri rigorosi per l'utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche più puntuali ai fini dell'accertamento dell'indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attività; al fine di integrare il predetto Manuale, sono stati predisposti atti tipo diretti a standardizzare le istanze, le dichiarazioni e la documentazione da chiedere alle SOA.

Per quanto riguarda la nuova disciplina europea, l'articolo 64 della direttiva n. 24, che riprende l'articolo 52 della direttiva 2004/18/CE, prevede, in via generale, che gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all'allegato VII.

Il tema dei criteri reputazionali, ossia riguardanti ad esempio la storia imprenditoriale dell'azienda, è una questione su cui negli ultimi anni si è dibattuto. Si veda ad esempio una [segnalazione dell'Autorità del 2012](#) e, da ultimo, l'[audizione del Presidente dell'Autorità](#) svoltasi al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge in commento, che si è pronunciato non solo in merito a tali criteri, ma anche al raccordo con la normativa in materia di *rating* di legalità (v. *infra*).

L'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012 al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) i compiti di:

- segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno;
- elaborare ed attribuire, su istanza di parte, un rating di legalità:
- per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'AGCM;
- al fine dell'attribuzione del *rating*, possono essere chieste informazioni a tutte le P.A.;
- del *rating* attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle P.A., nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
- gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

Il regolamento attuativo è stato approvato con provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 20075, modificato, da ultimo, il 4 dicembre 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 20 febbraio 2014, n. 57) ha adottato il Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del *rating* di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione (art. 40, comma 9-ter, del Codice).

Con [determina dell'8 aprile 2015](#), l'Autorità nazionale anticorruzione si è pronunciata in ordine agli effetti della domanda di concordato preventivo (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano.

La lettera vv) aggiunta dalla Camera dei deputati, richiede la disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1. attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
2. previsione che il curatore del fallimento possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario di subappalti e

- che possa stipulare i relativi contratti quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
3. previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;
 4. previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
 5. previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare (Regio decreto [267/1942^{\(19\)}](#)) possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;
 6. disciplina dei casi in cui l'ANAC può, nella fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione.

[19\)](#) Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.

Articolo 1, comma 1, lettera zz)

(Revisione della disciplina in materia di avvalimento)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>oo) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il</p>	<p>zz) <i>identica;</i></p>

possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

La lettera zz) prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento:

- nel rispetto dei principi dell'UE e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia;
- imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara;
- rafforzando gli strumenti di verifica circa:
 - l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria;
 - l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata;
- prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare.

Rispetto alla disciplina europea dell'avvalimento, che consente agli operatori economici di fare affidamento sulla capacità economica e finanziaria e sulle capacità tecniche e professionali di altri soggetti, tale criterio prevede che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale. Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Le direttive 17 e 18/2004 hanno regolato l'istituto dell'avvalimento. In particolare, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 47 e nel paragrafo 3 dell'articolo 48 della direttiva 18, rispettivamente riguardanti la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

L'articolo 49 del Codice disciplina l'avvalimento dando attuazione alla normativa europea. Al comma 1, dispone che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione alla specifica gara di lavori, servizi o forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, attraverso i requisiti di altro soggetto. La disciplina nazionale dell'avvalimento è stata recentemente oggetto di una modifica, operata dall'art. 21 della L. 161/2014 (legge europea 2013-*bis*), che ha modificato il comma 6 del citato art. 49 al fine di adeguarne le disposizioni al dettato della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12, in particolare riguardo alla possibilità di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

Con riferimento alle disposizioni delle nuove direttive, si fa notare che la direttiva n. 24 si occupa dell'avvalimento all'articolo 63, rubricato "Affidamento sulle capacità di altri soggetti". Le disposizioni in esso contenute, seppur limitandosi comunque ai profili essenziali, appaiono più articolate rispetto a quelle dettate all'interno degli articoli 47-48 della precedente direttiva 2004/18/CE. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a

norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, si ribadisce che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Articolo 1, comma 1, lettere *aaa*) e *bbb*)

(Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale – **Disposizioni sul processo amministrativo**)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>pp</i>) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, ma riducendone il costo;</p>	<p><i>aaa</i>) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;</p>
	<p><i>bbb</i>) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 1 dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo</p>

	svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lettera aaa) è volta alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. **Nel corso dell'esame al Senato**, è stato precisato che tale razionalizzazione dovrà tradursi nella limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e nella riduzione dei costi ad esse connessi.

La Camera dei deputati ha eliminato il riferimento alla limitazione delle procedure arbitrali richiedendone la disciplina, ed ha dettato disposizioni sul processo amministrativo.

Si prevede che il legislatore delegato emani disposizioni volte a:

- escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative (si tratta dell'arbitrato celebrato sotto l'egida di un'istituzione in genere una camera arbitrale che ne regola diversi aspetti);
- garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari;
- garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori;
- prevedere, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, il giudice:
- debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo [104/2010](#)⁽²⁰⁾ (l'articolo 121, comma 1, elenca i casi in cui il giudice annulla l'aggiudicazione definitiva, dichiarando l'inefficacia del contratto e precisando, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva;
- anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 (Inefficacia del contratto in casi diversi) e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta.

La lettera bbb) introdotta dalla Camera dei deputati, contiene anch'essa criteri relativi al processo amministrativo, richiedendo al legislatore delegato:

- la revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 del citato codice del processo amministrativo (provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture) anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione;
- la previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.

La parte IV del Codice dei contratti pubblici contiene le norme e le procedure relative al contenzioso (artt. 239-246-bis), in cui sono state introdotte le disposizioni previste nel D.Lgs 53/2010, che ha recepito la cd. "direttiva ricorsi" (dir. 2007/66/CE) e che ha riformato la disciplina

del contenzioso in materia di appalti pubblici, rafforzando gli strumenti di definizione delle liti alternativi al processo, attraverso misure volte ad agevolare il ricorso all'accordo bonario e sull'arbitrato, quale sistema preferenziale di risoluzione delle controversie negli appalti pubblici.

In tale ambito, l'art. 240 prevede, in materia di accordo bonario, l'esclusione dell'applicazione di tale disciplina ai contratti affidati a contraente generale e la previsione di un limite ai compensi della commissione chiamata a formulare la proposta di accordo bonario, mentre l'art. 241 in materia di arbitrato prevede il deferimento agli arbitri delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240.

Per quanto riguarda specificatamente le risoluzioni delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, nell'ambito delle procedure di contenzioso in materia di contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006 affida all'ANAC una rilevante funzione consultiva in sede di pre-contenzioso. Inoltre presso l'Autorità è operante la Camera arbitrale per i contratti pubblici. La lettera n) del comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che l'Autorità, "su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione". La disciplina della procedura di pre-contenzioso affidata all'Autorità è stata recentemente riscritta ed è ora contenuta nel [Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014.

L'art. 242, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 affida alla camera arbitrale per i contratti pubblici (istituita presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del medesimo decreto) compiti di formazione e tenuta dell'albo degli arbitri, di redazione del codice deontologico dei medesimi. Qualora non si raggiunga l'accordo tra le parti per la nomina del terzo arbitro, l'art. 241, comma 15, stabilisce che esso sia nominato dalla camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, tra gli arbitri iscritti all'albo.

Occorre ricordare, inoltre, che in merito alla disciplina relativa alla nomina degli arbitri contemplata dall'art. 241 è recentemente intervenuta la [Determinazione](#) dell'AVCP n. 6 del 18 dicembre 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) contenente "Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Si segnala, infine, che l'A.C. 2953, disegno di legge delega per la riforma del processo civile, in corso d'esame in Commissione giustizia alla Camera (art. 1, co. 2, lett. e) delega il Governo a potenziare l'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale.

[20](#)) Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

Articolo 1, comma 1, lettera ccc)

(Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei contratti pubblici)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>qq) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;</p>	<p>ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;</p>

La lettera ccc) è finalizzata al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica.

La norma specifica che i soggetti interessati da un migliore accesso al mercato dei contratti pubblici sono non solo le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, come era previsto nel testo iniziale del disegno di legge, ma anche i piccoli e medi operatori economici e i giovani professionisti e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, le micro imprese.

La norma precisa inoltre che la finalità del miglioramento dell'accesso al mercato dei contratti pubblici deve essere attuata anche attraverso:

- il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese;
- l'introduzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, nell'esecuzione dei contratti;
- **la Camera dei deputati** ha inserito la previsione dell'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti.

Facilitare l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici è una delle finalità principali della nuova disciplina europea, cui le direttive fanno accenno in più punti (si rinvia al relativo box).

Nel Codice dei contratti pubblici sono state introdotte norme di principio per favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, purché tale frazionamento sia possibile ed economicamente conveniente, prevedendo che le stazioni appaltanti indichino, nella determina a contrarre, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti (art. 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*).

Si ricorda che l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria è disciplinato dall'art. 91 del Codice dei contratti pubblici in relazione all'importo dei relativi corrispettivi: inferiore ovvero pari o superiore a 100.000 euro.

Le nuove linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria ([Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015](#)) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e in particolare la relazione AIR che accompagna tale documento, affronta alcuni aspetti relativi alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione.

L'articolo 80 della direttiva n. 24 detta norme sull'organizzazione dei concorsi di progettazione precisando che, quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Articolo 1, comma 1, lettera *ddd*)

(Valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p><i>ss</i>) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;</p>	<p><i>ddd</i>) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;</p>

La lettera ddd) esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese tenendo conto:

- dell'utilizzo, anche parziale, nell'esecuzione dell'appalto di manodopera o personale a livello locale ovvero, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto;**
- degli aspetti della territorialità e della filiera corta;
- delle ricadute occupazionali a cui si attribuisce un peso specifico prevedendo, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la promozione della continuità dei livelli occupazionali.**

La norma, nel fare riferimento ai predetti criteri, ribadisce le finalità di semplificazione e di miglioramento dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Anche se la norma non lo chiarisce, i suddetti criteri dovrebbero integrare le valutazioni delle offerte nell'ambito dell'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa a cui il disegno di legge attribuisce una netta preferenza. Le direttive, infatti, fanno riferimento a "criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico" (articolo 67, paragrafo 2, della direttiva n. 24).

Il paragrafo 1 dell'articolo 18 della direttiva n. 24 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Il paragrafo 3 dell'articolo 18, inoltre, prevede che gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X (che elenca le convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale).

In tale ambito, l'articolo 70 della medesima direttiva 2014/24/UE stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 67, i criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

Nel considerando 97 della medesima direttiva n. 24 si specifica, tuttavia, che la condizione di un collegamento con l'oggetto dell'appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.

L'attribuzione di misure premiali alle offerte, pur nel rispetto della valorizzazione delle finalità sociali e ambientali di cui sono portatrici in generale le nuove direttive, andrebbe valutata alla luce dei principi generali della normativa europea sugli appalti e del TFUE che riguardano, tra l'altro, la parità di trattamento e la non discriminazione.

Articolo 1, comma 1, lettera *eee*)

(Pubblicità e trasparenza degli affidamenti in house)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

tt) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento *in house*, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;

eee) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, **prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione**, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento *in house*, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;

La lettera *eee*) finalizzata a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*), prevede:

- o l'istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti;

- l'iscrizione nel suddetto elenco a domanda, a seguito del riscontro dei requisiti previsti. Sembrerebbe trattarsi, pertanto, di un elenco a partecipazione facoltativa.

La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di affidare direttamente appalti o concessioni all'ente con affidamento *in house* o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento.

La Camera dei deputati ha integrato la disposizione al fine di:

- prevedere, anche per gli enti aggiudicatori di affidamenti *in house*, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento;
- assicurare, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto coerente il modello *in house* con le direttive in materia di contratti pubblici attraverso alcune pronunce⁽²¹⁾, escludendolo dal campo di applicazione delle medesime direttive, qualora, da un lato, l'ente pubblico eserciti sulla sua controparte contrattuale, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora, dall'altro, tale soggetto realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punto 50). Anche il Consiglio di Stato (sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599) ha ritenuto che l'affidamento diretto *in house* costituisca una delle tre normali forme organizzative degli stessi (che si aggiunge alla procedura di gara semplice e a quella a doppio oggetto, il cd. partenariato pubblico-privato istituzionalizzato cosiddetto PPPI), qualificando tale scelta come discrezionale, ancorché motivata in maniera adeguata e salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

I requisiti dell'*in house* delle tre nuove direttive europee innovano in più aspetti la linea giurisprudenziale europea finora sviluppata, secondo quanto indicato rispettivamente, dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 sui settori ordinari, dall'art. 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/25 sulle procedure d'appalto nei settori speciali e dall'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 sui contratti di concessione.

In particolare, l'articolo 12 e l'articolo 17 dettano le condizioni necessarie (e che devono essere tutte coesistenti) per l'affidamento *in house*.

Il controllo congiunto è disciplinato dall'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, dall'art. 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/25 e dall'art. 17, paragrafo 3, della direttiva 2014/23. Tra le fattispecie escluse dall'applicabilità delle direttive rileva, inoltre, la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (o enti aggiudicatori) disciplinata dall'art. 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, dall'art. 28, paragrafo 4, della direttiva 2014/25 e dall'art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/23. In sintesi, non si applica la disciplina su appalti e concessioni quando un contratto è concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici e sono soddisfatte le condizioni ivi previste.

Da ultimo, in base alla normativa oggi vigente, contenuta nell'art. 34, commi 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio *in house* viene rimessa all'ente affidante, in particolare, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste).

21) A partire dalla sentenza 18 novembre 1999, causa C 107/98, Teckal, con ulteriori approfondimenti per specifiche fattispecie, come quelli che emergono dalle sentenze 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea s.r.l., fino alla sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009 causa C 480/0 Commissione c. Germania.

Articolo 1, comma 1, lettera *fff*)

(Disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>uu</i>) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;	<i>fff</i>) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

La lettera *fff*) prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. In proposito, si prevede:

- o l'introduzione di "clausole sociali" **(per) volta a promuovere, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- o il riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, al contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori;
- o l'espressa esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

Si richiamano brevemente due disposizioni della direttiva n. 24 di cui si è dato conto nella trattazione della lettera *ss*). Si tratta del paragrafo 3 dell'articolo 18, in base al quale gli Stati

membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X (che elenca le convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale).

L'articolo 70 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

La [Determinazione](#) n. 7 del 24 novembre 2011 dell'Autorità nazionale anticorruzione contiene le linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture, definisce tra l'altro i servizi di pulizia come servizi ad alta intensità di lavoro e per tale fattispecie di servizi fornisce gli elementi per la valutazione dell'offerta.

Il 26 febbraio 2014, l'Autorità ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 64, comma 4-*bis*, del Codice dei contratti pubblici il bando tipo n. 1 relativo all'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, corredato da una nota illustrativa e da tre allegati, che ne costituiscono parte integrante, e che costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia.

In tale documento, si sottolinea che la stazione appaltante ha facoltà di inserire tutte le particolari clausole di esecuzione che, nel rispetto della disciplina europea in materia di appalti, possono riguardare aspetti ambientali o sociali (cfr. art. 69, commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006). In tale ambito, potrà rientrare, ad esempio, la c.d. "clausola sociale" relativa al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario. Per costante giurisprudenza (cfr. parere dell'Autorità AG 25/13), tuttavia, la clausola sociale non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa, deve prevedere che le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. Nell'eventuale applicazione della clausola appare, quindi, opportuno procedere ad una adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono.

Si ricorda, inoltre, che il Ministero dell'ambiente con il D.M. 6 giugno 2012 ha pubblicato la Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

In generale, si ricorda che la materia della successione negli appalti tra imprese trova la propria disciplina nell'ambito della contrattazione collettiva. Tuttavia, la stabilità del rapporto di lavoro, garantita tramite il contratto collettivo, può risultare non abbastanza tutelata proprio in virtù del fatto che il contratto collettivo presenta un'efficacia soggettivamente limitata, quindi le clausole di tutela sono opponibili all'impresa subentrante solamente nel caso in cui essa applichi lo stesso contratto collettivo o un altro contratto che contempli analogo obbligo. Sul versante normativo, l'articolo 7, comma 4-*bis*, della L. 31/2008, dispone che al fine di garantire il livello di occupazione e l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, in caso di cambio di appalto di servizi, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della L. 223/1991 (che dispone la procedura che il datore di lavoro deve seguire in caso voglia effettuare

licenziamenti collettivi) nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore.

Allo stesso tempo, l'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 ha stabilito che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto) non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, e quindi che il passaggio del dipendente da una azienda all'altra in caso di cambio appalto può avvenire, diversamente da quanto prevede l'articolo 2112 c.c., senza riconoscere l'anzianità del lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento, salvo che il contratto collettivo preveda condizioni di miglior favore (disponendo, per esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni).

Merita segnalare, infine, che la questione dei cambi di appalto nei settori ad alta intensità di manodopera è stata oggetto, nell'attuale legislatura, di un'indagine conoscitiva (specificamente sui call center) della XI Commissione, la quale nel documento conclusivo ha osservato che “nel momento in cui un committente, alla scadenza contrattuale, intende procedere all'affidamento del servizio a un nuovo appaltatore, si assiste spesso alla entrata in crisi dell'azienda che fino a quel momento aveva avuto la gestione del servizio, con gravi ricadute occupazionali. Fermo restando quanto detto poc'anzi in merito al ruolo degli incentivi nella genesi di tali dinamiche, occorre chiarire che la questione non si presta ad essere affrontata con strumenti legislativi. In particolare, l'estensione delle procedure previste dall'articolo 2112 del codice civile ai trasferimenti d'azienda appare difficilmente praticabile, ove si considerino la diversità di situazioni che vengono in gioco e gli ostacoli di ordine prettamente giuridico che si frappongono a tale ipotesi. Posto che non sembra in discussione la corretta trasposizione della direttiva n. 2001/23/CE, la strada che appare più agevolmente praticabile è quella della definizione di precise regole procedurali di confronto sindacale per la gestione delle crisi conseguenti a cambi di appalto, che possa anche condurre a configurare clausole sociali volte ad assicurare tutela occupazionale per i lavoratori dell'impresa uscente”.

Si segnala, infine, che l'articolo 12 della proposta di legge n. 2475, il cui esame è stato avviato presso le Commissioni VIII e XI, (nei settori interessati) prevede l'obbligo, per l'assuntore subentrante (indipendentemente dal contratto collettivo nazionale di lavoro – CCNL - cui lo stesso soggetto aderisca) ad assumere, senza periodo di prova, i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori dell'assuntore cessante che siano impiegati nell'appalto da almeno quattro mesi e, comunque, dal maggior termine eventualmente previsto dal CCNL cui aderisce l'assuntore uscente (comma 1).

Articolo 1, comma 1, lettera ggg)

(Contratti collettivi nazionale e di settore negli appalti pubblici di lavori)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
vv) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	ggg) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei ambito di applicazione sia strettamente connesso datori e dei prestatori di lavoro con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

La lettera ggg) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che per contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il criterio è stato integrato prevedendo che la disciplina specifica riguardi anche i servizi e introduca "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 36, primo comma, della L. 300/1970 ha stabilito l'obbligo di inserimento, nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla normativa vigente agli imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di una clausola esplicita che obblighi il beneficiario o l'appaltatore ad applicare (o far applicare) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Inoltre, l'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 dispone, ai fini della tutela retributiva dei dipendenti, che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Lo stesso principio dell'applicabilità del contratto collettivo, anche territoriale, pertinente ai lavori oggetti del singolo appalto, viene confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 6320/2004) e dalla stessa ANAC (Parere sulla normativa 10-08 del 17 aprile 2008), che hanno ribadito l'obbligo, per l'impresa che opera nei contratti pubblici, di osservare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e ciò al fine di assicurare l'uniforme trattamento delle maestranze nell'esecuzione di lavori oggetto di contratti pubblici e, quindi, anche la parità di trattamento tra i concorrenti della medesima gara.

Articolo 1, comma 1, lettera hhh)

(Previsione di criteri per i contratti di concessione)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante	hhh) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la

<p>l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;</p>	<p>semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lettera *hhh*) è finalizzata a definire una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee, ossia quelle indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE.

Più in particolare, si prevede che nell'attuazione della delega vengano inseriti i seguenti criteri.

- criteri per vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche
- criteri volti a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro
- nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati** è stato precisato che, per quanto riguarda le concessioni nel settore idrico, venga rispettato l'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011

Nella sezione II della direttiva sono elencati i casi di esclusione (art. 10-17), per cui la disciplina della direttiva medesima non si applica. A titolo di esempio, ricadono in tale ambito le esclusioni riguardanti il settore delle comunicazioni elettroniche, idrico, le attività direttamente esposte alla concorrenza nonché ovviamente le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (concessioni *in house*). Si ricorda che della l'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge n. 124/2015, che delega il Governo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, include, tra i principi e i criteri direttivi, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, la risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011.

- criteri per vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al

rischio operativo ai sensi della direttiva 2014/23/UE (il riferimento al rischio operativo è stato inserito nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**)

L'articolo 5 della direttiva n. 23 precisa che l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

- o criteri volti a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro
- o una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili (il riferimento a tale disciplina è stato inserito **alla Camera dei deputati**)

In merito alla disciplina dell'autoconsumo, si ricorda che il d.lgs. 79/1999 fornisce la definizione di autoproduttore (articolo 2), stabilendo una soglia di utilizzo proprio non inferiore al 70% annuo, e disciplina gli autoconsumi in relazione all'obbligo di immissione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 11). Per una ricostruzione della normativa successiva sui sistemi privati e sulle problematiche ad essa inerenti, si rinvia alla segnalazione dell'Autorità per l'energia n. 348/2014 e al documento di consultazione n. 644/2014.

Le disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici sono contenute nella Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari) Titolo III (Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici) Capo II (Concessioni di lavori pubblici) del Codice dei contratti pubblici (artt. 142-151). Disposizioni in materia di risoluzione e di subentro sono contenute rispettivamente negli articoli 158 e 159. Nell'ambito dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, l'art. 174, stabilisce, tra l'altro, che il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono parametri di aggiudicazione della concessione.

Per le concessioni di servizi, è invece l'art. 30 che stabilisce in via generale la non applicazione della disciplina del Codice, con l'esclusione di quanto dettato dal medesimo articolo 30, che definisce la concessione di servizi, come la controprestazione a favore del concessionario consistente unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, anche attraverso un prezzo stabilito in sede di gara.

La direttiva n. 23 stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o servizi indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, con valore stimato pari o superiore a 5.186.000 euro come indicato all'articolo 8.

Nella sezione II della direttiva sono elencati i casi di esclusione (art. 10-17), per cui la disciplina della direttiva medesima non si applica. A titolo di esempio, ricadono in tale ambito le esclusioni riguardanti il settore delle comunicazioni elettroniche, idrico, le attività direttamente esposte alla concorrenza nonché ovviamente le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui si è parlato in occasione del commento della scheda relativa alla lettera tt).

L'art. 18 della direttiva 2014/23 stabilisce che il limite per la durata della concessione deve essere stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

In materia di risoluzione delle concessioni, l'articolo 44 della direttiva 2014/23 prevede che sia assicurata per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più condizioni determinate sono soddisfatte.

Si segnala, infine, che il disegno di legge di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098), all'articolo 15, delega il Governo al riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Articolo 1, comma 1, lettera *iii*)

(Affidamenti dei contratti pubblici relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>aaa</i>) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;</p>	<p><i>iii</i>) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società <i>in house</i> per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di</p>

	gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lettera iii) prevede disposizioni per le concessioni di importo superiore a 150.000 euro, introducendo l'obbligo per i concessionari - pubblici e privati - di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti, di lavori, servizi e forniture, mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. **La Camera dei deputati** ha introdotto un limite dell'80% della platea di tali contratti ed ha eliminato il riferimento alle procedure "di tipo semplificato".

La Camera dei deputati ha introdotto disposizioni relative alla restante parte di contratti affidati dai predetti concessionari, relativamente alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro, esclusi dall'obbligo di procedure di evidenza pubblica, prevedendo che possa essere realizzata:

- o da società *in house* per i soggetti pubblici;
- o da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati;
- o tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;
- o mediante modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'Autorità nazionale anticorruzione;
- o introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Per le concessioni in essere, si prevede un periodo transitorio di adeguamento al predetto obbligo della durata non superiore a dodici mesi che, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, è elevato a ventiquattro mesi.

Sono escluse dalla disposizione:

- o le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto (di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici);
- o le concessioni in essere **o di nuova aggiudicazione, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea.

Per tali concessioni continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in ordine alle norme in materia di affidamento di contratti di appalto applicabili alle concessioni escluse. La norma fa infatti rinvio alle disposizioni "vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega", termine diverso da quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

Al fine di valutare la portata della norma appare utile fornire un quadro della normativa nazionale vigente e della disciplina europea.

Concessionari

Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che fa riferimento a soggetti pubblici e privati, merita segnalare che la normativa europea e nazionale distingue tra i concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici e tra i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. A tal fine, si ricorda che nel novero delle «amministrazioni aggiudicatrici» rientrano le: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, comma 25, del Codice). In tale ambito, rileva anche la definizione di «organismo di diritto pubblico», che è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (art. 3, comma 26, del Codice).

Appalti di lavori affidati dai concessionari

Relativamente ai lavori affidati dalle concessionarie autostradali, profilo che si distingue da quello delle modalità di selezione delle concessionarie medesime per le quali si rinvia alla scheda di commento delle lettere bbb) e ccc), la direttiva 2004/18 prevede a una regolamentazione degli appalti di lavori differente a seconda che si tratti di lavori affidati da concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici e da concessionari che non lo sono. Tale distinzione è riprodotta nelle norme del Codice dei contratti pubblici di seguito riportate.

In particolare, nel caso di appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, l'art. 148 prevede che il concessionario sia tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal Codice medesimo in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi (art. 62 della direttiva 18).

Nel caso di appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, l'art. 149 del Codice reca invece le disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati a terzi (art. 63 della direttiva 18). L'art. 146 del Codice dei contratti, che riprende il disposto dell'articolo 60 della direttiva n. 2004/18/UE, prevede, infatti, la possibilità a carico della stazione appaltante di: a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Si ricorda, inoltre, che in base alla norma transitoria di cui al comma 25 dell'art. 253 del Codice i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.L. 1/2012, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 83/2012, la citata soglia del 60% (elevata dal 40% al 50% dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 1/2012 e dal 50% al 60% dall'articolo 4, comma 1, lettera a, del D.L. 83/2012), è operativa a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 5 del D.L. 133 del 2014, che ha dettato una nuova disciplina per le modifiche dei rapporti concessori in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria, prevede, al comma 3, che l'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le nuove direttive europee

Si rinvia al box in calce alla scheda di commento del comma 1 per una disamina delle principali innovazioni riguardanti le concessioni.

Le nuove direttive non riproducono le disposizioni delle precedenti direttive relativamente agli appalti di lavori aggiudicati dai concessionari.

Per quanto riguarda le norme sull'esecuzione dei contratti, il paragrafo 2 dell'articolo 47 della direttiva 2014/23 prevede che, nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all'offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti (si vedano anche il par. 2 dell'articolo 71 della direttiva n. 24 e nel par. 2 dell'articolo 88 della direttiva n. 25).

Articolo 1, comma 1, lettere *lll*) e *mmm*)

(Affidamento delle concessioni autostradali)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>bbb</i>) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;	<i>lll</i>) <i>identica</i> ;
<i>ccc</i>) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;	<i>mmm</i>) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive , siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;

Le lettere *lll*) e *mmm*) riguardano l'affidamento delle concessioni autostradali. In particolare, la lettera *lll*) prevede l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere.

Si prevede, inoltre, una revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

La successiva lettera *mmm*) prevede l'introduzione di una disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di **recepimento delle direttive, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, siano scadute o prossime alla scadenza, al fine di assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica. Si prevede che, nei casi di concessione in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi (concessioni in *house*), sia assicurato il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, che regolano la concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (analogamente a quanto previsto dall'art. 12 della direttiva n. 24 per gli appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico).

Secondo quanto riportato nell'ultima relazione della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (SVCA) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), intitolata "Relazione sulle attività 2013", la rete autostradale italiana (la cui estensione complessiva è pari a 7.447 Km, di cui 6.784 Km in esercizio e 663 Km in programmazione o esecuzione) è affidata in concessione a società con diversi concedenti:

- il MIT, subentrato ad Anas S.p.A. in tale ruolo a far data dal 1° ottobre 2012. Al Ministero, che opera attraverso la SVCA istituita con Decreto Ministeriale n. 341 del 1 ottobre 2012, fa capo la maggior parte della rete in concessione. La rete autostradale a pedaggio data in concessione dal MIT (che si sviluppa per 5.830 Km ed è tutta in esercizio) è gestita da 24 società⁽²²⁾;
- l'Anas S.p.A., società pubblica sottoposta alla vigilanza del MIT, che gestisce alcune tratte direttamente, mentre per altre svolge il ruolo di concedente in via indiretta, partecipando al 50% al capitale sociale in società regionali;
- alcune società regionali che svolgono il ruolo di concedente di infrastrutture poste esclusivamente nel territorio della Regione cui fanno riferimento.

Per quanto riguarda la rete data in concessione dal MIT, il rapporto tra il concedente (che fino al 30 settembre 2012 era ANAS S.p.A.) e le società concessionarie è stato disciplinato, fino al 2007, da atti convenzionali stipulati conformemente ad uno schema-tipo predisposto dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici.

Con l'art. 2, commi 82 e ss., del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, fu attuata una riforma del settore che - come sottolinea l'Autorità di regolazione dei trasporti a pag. 48 del suo "[Primo Rapporto Annuale al Parlamento](#)" del luglio 2014 - istituì «la "convenzione unica", comprendente in un unico testo gli atti convenzionali ed i successivi atti aggiuntivi adottati, con la quale vennero limitati gli incrementi tariffari in funzione degli investimenti effettivamente realizzati; furono, inoltre, previste clausole innovative in base alle quali, in caso di perdurante e grave inadempimento, si prevedeva la decadenza della concessione. Questo tentativo fu però contrastato, sia in sede giurisdizionale sia con denunce alla Commissione europea che comportarono l'avvio di una procedura di infrazione. L'infrazione comunitaria fu poi chiusa con l'approvazione ex lege delle convenzioni uniche sottoscritte nel 2007, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 101/2008 (di conversione del D.L. 59/2008). Una successiva approvazione "in blocco" delle convenzioni stipulate tra il 2009 ed il 2010 si ebbe con la legge 191/2009. Dall'elenco delle concessionarie italiane attualmente in vigore (Tabella 22, *riportata di seguito*), si può notare come la durata delle concessioni sia solitamente molto lunga e la scadenza in molti casi ancora lontana. Inoltre, fino alla fine degli anni '90 tutte le concessioni sono state periodicamente prorogate (generalmente senza bando di gara), giustificando

i rinnovi con la necessità di effettuare nuovi investimenti e, quindi, di permettere il recupero del capitale necessario».

	KM	Scadenza	Concessione
Asti – Cuneo S.p.A.	39,5	30/06/2035	D.I.21/11/2007
ATIVA S.p.A.	155,8	31/08/2016	L 101/2008
Aut. Brescia – Verona – Vicenza – Padova	182,5	31/12/2026	L 101/2008
Autocamionale della CISA S.p.A.	101	31/12/2031	L 191/2009
Autostrada dei Fiori S.p.A.	113,3	30/11/2021	L191/2009
Autostrada del Brennero S.p.A.	314	30/04/2014	D.I.4651/2005
Autostrade Centro Padane S.p.A.	88,6	30/09/2011	01/08/2012
Autostrade Meridionali S.p.A.	51,6	31/12/2012	L191/2009
Autostrade per l'Italia S.p.A.	2.854,60	31/12/2038	L 101/2008
Autovie Venete S.p.A.	210,6	31/03/2017	L191/2009
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	74,1	31/12/2032	L 244/2007
Consorzio Aut. Siciliane	294,4	31/12/2030	D.1702/2001
Milano Serravalle – Milano Tangenziali	179,1	31/10/2028	L101/2008
Raccordo autostradale Valle d'Aosta S.p.A.	32,4	31/12/2032	L 191/2009
SALT S.p.A.	154,9	31/07/2019	L 191/2009
SAT S.p.A.	36,6	31/12/2046	L191/2009
SATAP A4 S.p.A.	127	31/12/2026	L 101/2008
SATAP A21 S.p.A.	164,9	30/06/2017	L 101/2008
SITAF S.p.A.	82,5	31/12/2050	L 191/2009
Soc. Autostrade Valdostane S.p.A.	67,1	31/12/2032	L 191/2009
Società Italiana Traforo Monte Bianco	5,8	31/12/2050	internazionale
Società Italiana Traforo San Bernardo	12,8	31/12/2034	internazionale
Strada dei Parchi S.p.A.	281,4	31/12/2030	L 191/2009
Tangenziale Napoli S.p.A.	20,2	31/12/2037	L191/2009
Torino – Savona S.p.A.	130,9	31/12/2038	L 191/2009

Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle seguenti concessioni scadute, per le quali la SVCA segue le problematiche connesse al loro riaffidamento:

- A21 Piacenza-Cremona-Brescia, già gestita dalla Società concessionaria Centro Padane;
- A3 Napoli-Salerno, già gestita dalla Società concessionaria Autostrade Meridionali;
- A22 Modena-Brennero, già gestita dalla Società concessionaria Autostrada del Brennero.

Sulla materia delle concessioni è ulteriormente intervenuto l'art. 5 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) che – al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti – prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avviino una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata. La procedura, come modificata sulla base delle proroghe di termini operate dall'art. 8, comma 10, del D.L. 192/2014, prevede che:

- entro il 30 giugno 2015 il concessionario sottopone al MIT le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al medesimo Ministro un

nuovo piano economico-finanziario (PEF) corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;

- o entro il 31 dicembre 2015 deve intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria.

Il comma 4-*bis* dell'articolo in questione ha subordinato l'attuazione delle citate disposizioni al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Con riferimento ai principi dettati dalla giurisprudenza europea, vale la pena ricordare la sentenza della Corte di Giustizia 13 aprile 2010, C-91/08, ove viene sottolineato che “qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che abbiano giustificato l'aggiudicazione del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, devono essere concessi, conformemente all'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità di un nuovo procedimento di aggiudicazione (v., per analogia con il settore degli appalti pubblici, sentenze 5 ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8377, punti 44 e 46, nonché 19 giugno 2008, causa C-454/06, Presstext Nachrichtenagentur, Racc. pag. I-4401, punto 34)”.

La nuova direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 reca norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione anche sulla base della giurisprudenza elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La direttiva ribadisce il principio (già contenuto nel primo paragrafo dell'articolo 58 della direttiva 2004/18/CE), in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

A differenza della direttiva 2004/18, l'articolo 43 della direttiva n. 23 detta una dettagliata disciplina per la modifica dei contratti di concessione durante il periodo della loro validità. I paragrafi 1 e 2 elencano tassativamente i casi in cui le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione.

Ai sensi dell'art. 54, la direttiva n. 2014/23/UE non si applica all'aggiudicazione di concessioni per le quali è stata presentata un'offerta o che sono state aggiudicate prima del 17 aprile 2014.

Si segnala, infine, che l'VIII Commissione sta svolgendo un'[indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali](#).

[22](#)) I rapporti concessori in essere sono però 25, dato che SATAP S.p.A. risulta titolare della concessione per la A21 Torino-Piacenza e la A4 Torino-Milano.

Articolo 1, comma 1, lettera *nnn*)

(Concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di affidamento)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ddd) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

nnn) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, **rotazione** e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

La **lettera nnn)** prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, **rotazione, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati** e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche tramite la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche.

Si ricorda in proposito che l'articolo 76 della direttiva n. 24, che stabilisce i principi per l'aggiudicazione degli appalti, dispone che "gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione".

Per quanto riguarda la sperimentazione e la promozione di strumenti telematici (a cui fa riferimento anche il successivo criterio di delega) si richiamano alcune considerazioni svolte nei considerando nn. 68 e 72 della medesima direttiva n. 24. Nel 68° considerando si legge che "si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico. Le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza".

Nel considerando n. 72, invece, viene sottolineato che i mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi.

Articolo 1, comma 1, lettera ooo)

(Promozione di strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<i>eee)</i> promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;	<i>ooo) identica;</i>

La **lettera ooo)** prevede la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto.

Oltre a quanto richiamato in precedenza sugli strumenti elettronici (considerando 68 e 72 della direttiva n. 24), si richiama in questa sede il 90° considerando, secondo cui “l’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo”. Tali argomentazioni integrano quelle esposte nel considerando precedente, ove si legge che “per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». Di conseguenza, dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa a tali direttive, salvo in presenza di soluzioni chiaramente diverse nella sostanza nella presente direttiva”.

L’articolo 67, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell’appalto, traduce quanto esposto nei considerando stabilendo che “le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e che “l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita ... e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione”.

Articolo 1, comma 1, lettera *ppp)*

(Partecipazione dei portatori qualificati di interessi)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

fff) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché *ppp) identica;*
nella fase di esecuzione del contratto;

La **lettera ppp)** prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto.

La necessità del principio in commento nell'impianto della legge delega è stato sottolineato nell'ambito della citata audizione del Presidente dell'ANAC al Senato.

Nell'ordinamento italiano la disciplina della rappresentanza di interessi è oggetto, da anni, di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento.

Il 30 luglio 2014, è iniziato presso la Commissione affari costituzionali del Senato l'esame di alcune proposte di leggi di iniziativa parlamentare e di due petizioni popolari in materia di attività di rappresentanza interessi (A.S. 281 e abb.). La Commissione ha adottato l'A.S. 1522 quale testo base per il seguito dell'esame.

Articolo 1, comma 1, lettera qqq)

(Dibattito pubblico delle comunità locali e acquisizione dei consensi)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

ggg) previsione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo;

qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e **di architettura di rilevanza sociale** aventi impatto sull'ambiente, **la città** o sull'assetto del territorio, **prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;**

La **lettera qqq)** demanda al legislatore delegato l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, di architettura di rilevanza sociale** aventi impatto sull'ambiente, **la città** o sull'assetto del territorio. Il testo approvato dal Senato prevede una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo; **la Camera dei deputati** ha riformulato prevedendo che:

- o siano pubblicati *on line* i progetti e gli esiti della consultazione pubblica;
- o le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo.

L'introduzione di una disciplina riguardante il dibattito pubblico, sulla scorta di quanto previsto nella legislazione francese, era stata prospettata in alcuni aggiornamenti del Programma delle infrastrutture strategiche allegati ai Documenti di economia e finanza e alle relative Note di aggiornamento.

In Francia i grandi progetti infrastrutturali di portata nazionale, con un'incidenza rilevante sull'ambiente o sulla gestione del territorio, devono essere oggetto, prima ancora di eventuali procedure di valutazione d'impatto ambientale e di ogni inchiesta pubblica, di una particolare forma strutturata di "concertazione pubblica", la procedura di "dibattito pubblico".

La procedura del "dibattito pubblico", introdotta nell'ordinamento francese con la c.d. *Loi Barnier* del 1995, interviene "a monte" del processo decisionale di un progetto e si pone in un momento temporale dell'elaborazione in cui il progetto può ancora essere modificato, del tutto o in parte.

Il *débat public* ha l'obiettivo di legittimare democraticamente la decisione successiva e permette al *maître d'ouvrage* o all'ente proponente di informare la popolazione e i soggetti interessati sul progetto, ascoltare e ricevere informazioni e suggerimenti su tutti gli aspetti del progetto, aggiungere maggiore chiarezza e nuovi spunti al fine di identificare gli attori da coinvolgere nelle successive fasi della concertazione e gli elementi chiave per eventuali modifiche, sospensioni o ritiro del progetto.

Un'autorità amministrativa indipendente, la *Commission nationale du débat public (CNDP)*, ha il compito di decidere sull'opportunità di organizzare il "dibattito pubblico", previo parere dei ministri competenti. La CNDP ha anche il compito di vigilare sulla partecipazione del pubblico al processo di elaborazione di tutti i progetti di gestione o di infrastrutture d'interesse nazionale, che "presentino implicazioni socio-economiche o abbiano impatti significativi sull'ambiente o sulla gestione del territorio" (*Code de l'Environnement*, art. [L. 121-1](#)).

Dalla data di apertura - pubblicata insieme al calendario dei lavori - il dibattito pubblico deve concludersi entro quattro mesi; tale periodo può essere prolungato dalla CNDP per altri due mesi al massimo con decisione motivata.

Nei cinque anni successivi alla "concertazione" e alle valutazioni d'impatto ambientale potrà essere avviata un'inchiesta pubblica (*enquête publique*), sempre a carico del *maître d'ouvrage* o dell'ente proponente, che risponde anch'essa ad esigenze di informazione ambientale del grande pubblico sul progetto prima dell'approvazione definitiva. Tuttavia, a differenza del "dibattito pubblico", nell'inchiesta pubblica il progetto non può subire modifiche significative senza dare luogo ad una nuova procedura di *enquête publique* e il proponente può in ogni caso decidere di non tener conto delle conclusioni dell'*enquête*.

Si segnala infine che una specifica disciplina sul dibattito pubblico è prevista dal disegno di legge [n. 1845](#), il cui esame è stato avviato dall'8a commissione del Senato.

Articolo 1, comma 1, lettera *rrr*)

(Disciplina del subappalto)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>hhh</i>) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di	<i>rrr</i>) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare;

nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;

l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori;

La lettera rrr) prescrive l'introduzione, per i contratti di lavori servizi e forniture, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare i seguenti obblighi per il concorrente:

- indicare in sede di offerta:
- le parti del contratto di lavori che intende subappaltare;
- una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività, in luogo di lavorazioni, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, prevista in progetto; **tale obbligo, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, è limitato ai casi specifici che il legislatore delegato espressamente individua;**
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di tali motivi.

La medesima lettera prevede anche l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti.

La Camera dei deputati ha implementato i criteri di delega, prevedendo che ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, il legislatore delegato individui espressamente le fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

Tale criterio di delega richiede quindi al Governo di provvedere all'attuazione delle disposizioni contemplate dall'art. 71 della direttiva n. 24 e per le quali la medesima direttiva prevede un recepimento facoltativo.

Il paragrafo 2 di tale articolo 71⁽²³⁾ dispone infatti che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti”, mentre il successivo paragrafo 3 stabilisce che “gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara”.

A tali disposizioni si accompagna la norma contenuta nel paragrafo 7 del medesimo articolo, secondo cui gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

Relativamente ai motivi di esclusione la lettera b) del paragrafo 6 dell'art. 71 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori e che “in tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all'operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.

La possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere o essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, anche i subappaltatori proposti, è stata contemplata anche dalla precedente direttiva 2004/18/CE (art. 25), ma non è stata recepita dall'art. 118 del Codice, che prevede solamente l'obbligo, per i concorrenti che intendono avvalersi del subappalto, all'atto dell'affidamento, di indicare “i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo”. La conoscibilità dei subappaltatori è garantita, dal medesimo comma 2 dell'art. 118, solamente nella successiva fase di esecuzione. Quale condizione per la subappaltabilità dell'opera, infatti, viene previsto che “l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni” e che “al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38” e che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla legislazione antimafia.

Diverso discorso deve essere fatto per il pagamento diretto dei subappaltatori, che è già contemplato dall'art. 118 del Codice. Il comma 3 di tale articolo dispone infatti che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto

obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori ..., nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite"⁽²⁴⁾.

L'art. 13, comma 2, dello Statuto delle imprese (L. 180/2011), al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), impone alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, di provvedere a suddividere, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento.

²³⁾ Le norme dell'articolo 71 della direttiva n. 24 perseguono gli obiettivi definiti nel considerando 105 della medesima direttiva, ove si legge che è "necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forniscono servizi negli edifici, infrastrutture o aree, ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili o su cui hanno un controllo diretto. Dovrebbe essere chiarito che l'obbligo di fornire le necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale, in virtù di clausole specifiche che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà inserire in tutte le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante disposizioni di applicazione generale" (considerazioni analoghe sono svolte nel 72° considerando della direttiva n. 23 e nel 110° considerando della direttiva n. 25).

²⁴⁾ Le disposizioni del secondo periodo del comma 3 dell'art. 118 si applicano, in base al disposto dell'art. 15 della L. 180/2011, anche "alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di fornire le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture".

Articolo 1, comma 1, lettera sss)

(Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, logistica)

Testo del disegno di	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
----------------------	-------------------------------------------------------------------------

sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

La lettera sss) inserita dalla Camera dei deputati, prevede l'espresso "superamento" delle disposizioni di cui alla legge [443/2001](#)⁽²⁵⁾ a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, ovvero il 18 aprile 2016 qualora il Governo proceda mediante un unico decreto legislativo (comma 12, lettera a).

La disciplina dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche è contenuta nel Capo IV del Titolo III della parte II del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) (artt. 161-181) e che le disposizioni di tale decreto saranno abrogate in sequenza dal decreto legislativo di recepimento delle direttive, relativamente a quelle incompatibili con la nuova disciplina di attuazione delle medesime direttive, e successivamente dal decreto legislativo di riordino.

La lettera sss) prevede che il "superamento" delle disposizioni di cui alla citata legge 443/2001 avvenga attraverso le seguenti modalità.

- o L'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei Trasporti e della logistica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001.

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con D.P.R. 14 marzo 2001 ed elaborato dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aveva lo scopo di effettuare una prima analisi sul sistema dei trasporti italiano e di proporre soluzioni ai problemi identificati e ritenuti prioritari. La legge 443/2001 ha poi stabilito all'articolo 1, comma 1, che il Programma Infrastrutture strategiche dovesse tener conto del piano generale dei trasporti ma che l'inserimento nel Programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti ne costituissero un'automatica integrazione. La delibera CIPE n. 1/2001 ha quindi impegnato i Ministri interessati a predisporre piani settoriali o documenti attuativi del P.G.T.L. di pari livello, da sottoporre all'approvazione del CIPE. La legge [166/2002](#)⁽²⁶⁾ all'articolo 1, ha autorizzato la spesa per finanziare attività di studio e consulenza per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti, nonché per consentire l'accesso a privati alle banche dati del Sistema informativo per il

monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT). Successivamente, come strumenti di programmazione nel settore dei trasporti, sono stati elaborati alcuni piani settoriali:

- il Piano della Logistica, del gennaio 2006, elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica a seguito della sottoscrizione il 1° luglio 2005, in sede governativa, del Patto della Logistica e approvato dal CIPE con Deliberazione n. 44/2006 del 22 marzo 2006;
- il Piano generale per la mobilità (ottobre 2007), anche per tenere conto sia del mutato contesto europeo, con l'evoluzione della politica comunitaria delle Reti Transeuropee verso l'est Europa e verso l'area euromediterranea, che del progressivo aggravarsi del problema interno del trasporto pubblico locale;
- il Piano nazionale della logistica 2011-2020, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica nel dicembre 2010 e aggiornato il 26 luglio 2012, dopo il confronto con gli operatori, i territori e le audizioni parlamentari (la Consulta è stata successivamente soppressa e le sue funzioni sono state riassorbite dal MIT).

Il decreto-legge [133/2014](#)⁽²⁷⁾ ha previsto (art. 29) la redazione di un Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), che è stato presentato dal Governo al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è stato quindi approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015. Il Piano costituirà uno dei piani di settore che andranno a confluire in un documento programmatico più ampio, plurisetoriale e plurimodale: il Documento di Programmazione Pluriennale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende redigere ed approvare entro la fine del 2015, secondo il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo n. 228/2011, per includere e rendere coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di competenza del Ministero. Per quanto riguarda il settore aereo, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 27 agosto 2015, dopo il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione.

- La riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento Pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
- Tale documento è stato disciplinato dall'articolo 2 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228, che ha attuato l'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009](#)⁽²⁸⁾ in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. Ai sensi del comma 1 di tale disposizione, al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa europea, predispone un Documento pluriennale di pianificazione, che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). Si segnala che nell'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), allegato al DEF 2015, si prospetta la definizione di un unico documento pluriennale di pianificazione (PPP), che dovrebbe includere e rendere coerenti la pianificazione e la programmazione degli investimenti delle opere pubbliche.
- L'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del decreto legislativo [152/2006](#)⁽²⁹⁾.
- La parte seconda del d.lgs. 152/2006 disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC). Con la legge 443/2001 e i relativi decreti delegati (ora confluiti nel corpo del D.Lgs. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici, cfr. artt. 165 e 182-185), al fine di snellire le procedure

autorizzative che precedono la realizzazione dell'opera strategica, è stata introdotta una procedura speciale di VIA le cui differenze principali rispetto alla procedura ordinaria risiedono nel fatto che:

- Norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti.
- Definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni di cui al citato Capo IV (del Titolo III della parte II) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- Si veda, in particolare, l'articolo 163 del Codice dei contratti, che disciplina le attività del Ministero delle infrastrutture occorrenti ai fini della progettazione e dell'approvazione delle infrastrutture strategiche. Per lo svolgimento di tale attività si prevede che il Ministero possa avvalersi, tra l'altro, di una struttura tecnica di missione.

[25](#)) Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

[26](#)) Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

[27](#)) Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

[28](#)) Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[29](#)) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Articolo 1, commi 2-5 e 8

(Procedimento per l'esercizio della delega legislativa)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo , la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto	2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

<p>della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.</p>	
<p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p>	<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.</p>
	<p>4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni,</p>

	<p>espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.</p>
	<p>5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.</p>
(...)	(...)
<p>5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.</p>	<p>8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.</p>

Il **comma 2** prevede nell'esercizio delle **deleghe**, secondo un emendamento approvato dalla **Camera dei deputati**, di cui al comma 1 che la Presidenza del Consiglio dei ministri coordini, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Il testo approvato dal Senato prevedeva che la consultazione fosse preliminare alla redazione dello schema, ma tale disposizione è stata soppressa dalla **Camera dei deputati** che ha pure soppresso la previa definizione di metodologie e modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni, secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il **comma 3** descrive il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 che sono:

- corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009^{\(30\)}](#) che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti;
- adottati:
- su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- **di concerto, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, con il Ministro dello sviluppo economico** (il testo approvato dal Senato, prevedeva il parere di tale ministero)
- sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e **della difesa, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati;**
- previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo [281/1997](#)⁽³¹⁾ che si pronunciano entro **venti** giorni dalla trasmissione (**il testo approvato dal Senato** prevede trenta giorni);
- trasmessi **contestualmente, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati,** alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro **trenta giorni (il testo approvato dal Senato prevede quaranta giorni)** dalla trasmissione;
- adottati anche in assenza dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza nonché delle commissioni parlamentari, una volta decorsi i termini;
- adottati con il meccanismo del doppio parere delle commissioni parlamentari, per cui ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, entro quindici giorni dall'assegnazione;** decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato (**il testo approvato dal Senato** prevede anche che il Governo renda comunicazioni davanti a ciascuna Camera qualora non intenda conformarsi al primo parere).

L'articolo 17, comma 3, della citata legge 196/2009 prevede che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa, che comportino conseguenze finanziarie, siano corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 riprende il modello già delineato nelle leggi nn. 42 e 196 del 2009, prevedendo che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni; tale meccanismo - diversamente dalla consolidata prassi del «doppio parere parlamentare» - non è finalizzato all'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni parlamentari ma dà vita ad una fase che si apre con comunicazioni del Governo «davanti a ciascuna Camera» e che si è conclusa, nei casi in cui tale procedura è stata attivata, in attuazione della legge n. 42 del 2009, con l'approvazione di risoluzioni da parte delle Assemblee⁽³²⁾.

Il testo approvato dal Senato del comma 3, all'ultimo periodo, è stato soppresso dalla **Camera dei deputati**; esso rinvia per il computo dei termini per l'espressione dei pareri parlamentari (*rectius*: per l'esercizio della delega) all'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della legge [234/2012](#)⁽³³⁾, a norma del quale se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo testo del **comma 4** in base al quale il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) e di altre disposizioni, espressamente indicate. La norma non precisa se il decreto di recepimento interverrà novellando il

Codice dei contratti pubblici ovvero conterrà una disciplina a sè stante abrogando le parti incompatibili del Codice. Il comma 4 prevede che il decreto di riordino della normativa, che dispone l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del Codice e di altre disposizioni, espressamente indicate, deve comprendere al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative. Il comma 4 interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice, prevedendo l'abrogazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) ad opera del decreto legislativo di riordino.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo testo del **comma 5** prevedendo che sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale, proposte dall'Autorità nazionale anticorruzione e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Si segnala che la norma non indica i termini per l'adozione delle linee guida, che dovrebbero sostituire il regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 di cui il decreto legislativo di riordino prevede espressamente l'abrogazione.

Le nuove disposizioni introdotte dalla **Camera dei deputati** prevedono quindi l'emaneazione di un nuovo Codice e l'abrogazione delle precedenti disposizioni dettate dai previgenti Codice e Regolamento. Conseguentemente vengono soppresse le lettere iii) e mmm) che, nel testo approvato dal Senato, disciplinavano proprio le medesime abrogazioni. Vengono altresì soppressi la lettera III), che prevedeva l'emaneazione di un nuovo Regolamento, e il comma 6, che disciplinava le modalità di adozione del nuovo Regolamento.

[30](#)) Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[31](#)) Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali”.

[32](#)) In questa legislatura, l'esame dello schema di decreto legislativo (poi decreto legislativo n. 51 del 2013) contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, si è concluso con l'approvazione di risoluzioni al Senato (il 3 aprile 2013) e alla Camera (il 9 aprile 2013).

[33](#)) Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.

Articolo 1, comma 6

(Attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate
----------------------------	-----------------------------------------------

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. **6. Identico.**

Il **comma 6** dispone che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano com'è noto, hanno competenza legislativa in molteplici materie elencate nei rispettivi statuti speciali e nelle norme di attuazione. Anche la competenza cosiddetta 'esclusiva' si esplica – secondo le esatte diciture contenute negli statuti stessi - “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

Il comma in esame qualifica le norme contenute nel presente provvedimento come “norme fondamentali di riforma economico-sociale”. Alle autonomie speciali, in ragione delle competenze statutarie ad esse attribuite, non possono automaticamente applicarsi le norme di attuazione che lo Stato dovrà emanare in attuazione della delega contenuta nel testo in esame. Esse sono tuttavia tenute a dare applicazione alle direttive in linea con quanto disposto dal presente disegno di legge e - benché il comma in esame non espliciti la cosiddetta clausola di salvaguardia - possono farlo esclusivamente nel rispetto delle disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Si ricorda peraltro che l'articolo 4 del Codice dei contratti disciplina in modo dettagliato l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici alle autonomie speciali.

La norma individua innanzitutto due limiti fondamentali alla potestà normativa di tali enti: i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e le disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. Per quanto concerne le materie oggetto di competenza concorrente, le autonomie speciali esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Codice dei contratti pubblici in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento e sicurezza del lavoro. Le autonomie speciali non possono, inoltre, prevedere una disciplina diversa da quella statale in materia di: qualificazione e selezione dei concorrenti; procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; subappalto; poteri di vigilanza affidati all'Autorità; attività di progettazione e piani di sicurezza; stipulazione ed esecuzione dei contratti.

Più in generale il comma 4 stabilisce che la disciplina statale si applica alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la 'propria' normativa di attuazione; la disciplina statale adottata perde efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata dalla singola regione o provincia autonoma.

La norma di chiusura, infine, contiene la clausola di salvaguardia, vale a dire che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Articolo 1, comma 7

(Attuazione negli organi costituzionali)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

7. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute.

Il comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati, demanda agli organi costituzionali di stabilire, nei propri ordinamenti, modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute.

Si rileva che una disposizione di tenore analogo è stata da ultimo inserita nella legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), segnatamente, il comma 4 dell'articolo 14 in materia di telelavoro. La materia infatti in esame, cioè l'evidenza pubblica nell'uso di risorse finanziarie e la tutela della concorrenza, come quella oggetto della legge 124, è (dalle due Camere) disciplinata con regolamenti interni. In proposito occorre ricordare che la Corte costituzionale ha, anche di recente, ribadito che "davanti a ciò che esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)" (sentenza n. 120 del 2014).

Articolo 1, comma 9

(Divieto di attribuzione delle funzioni di responsabile o di direttore dei lavori al contraente generale)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

9. Identico.

Il **comma 9** contiene una disposizione applicabile già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che vieta, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

La medesima previsione è oggetto del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ll*), del disegno di legge in esame. Si rinvia alla scheda di commento della lettera *ll*) per una disamina delle norme del Codice e del Regolamento riguardanti il contraente generale.

Articolo 1, comma 10

(Successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di *call center* devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati dispone circa i cambi di appalto nel settore dei *call center*, introducendo una clausola sociale di riassorbimento occupazionale. In particolare, si stabilisce che:

- in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- in assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma;
- le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di *call center* devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze

sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento in esame riguarda la disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni nonché il riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici, mentre la disposizione del comma 10 si applica a tutti i contratti di appalto nel settore dei call center, anche quelli di natura privata regolati dal codice civile e dalle speciali in materia. Andrebbe conseguentemente integrato il titolo del disegno di legge.

Articolo 1, comma 11

(Sistema di garanzia globale di esecuzione, abrogazioni, discipline transitorie)

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. **Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili, nel periodo considerato, i citati articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.**

Il **comma 11** dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (*performance bond*), di cui:

- all'articolo 129, comma 3, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) in base al quale è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro;
- secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati:

- all'articolo 176, comma 18, del Codice, in base al quale il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'[articolo 129](#), comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso;
- dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino:

La lettera *qq*) del comma 1 del disegno di legge delega prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, il riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il sistema delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative è disciplinato dall'articolo 113 del Codice dei contratti, che si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture. In base al comma 1 di tale articolo, L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, la cui mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 113, comma 5). Il citato articolo 75 regola invece le garanzie a corredo dell'offerta.

Ulteriori disposizioni in materia di garanzie sono specificamente previste solo per i lavori e sono disciplinate dall'articolo 129 del Codice.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (articolo 129, comma 1).

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture 1° dicembre 2000, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 129, comma 2).

Con il comma 3 dell'articolo 129, infine, si demanda al Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 la disciplina della garanzia globale di esecuzione (*performance bond*). L'istituzione e la definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione, nonché le modalità di presentazione, l'oggetto, la durata, l'attivazione, i rapporti tra le parti) sono contenute negli articoli 129-136. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. L'art. 357 comma 5 del Regolamento prevedeva l'applicazione di tale istituto ai bandi o avvisi di gara pubblicati a partire dall'8 giugno 2012; tuttavia, il termine è stato dapprima prorogato di un anno dal D.L. 73/2012 e infine dall'art. 21 del D.L. 69/2013 al 30 giugno 2014. L'applicazione di tale istituto ha riscontrato diverse criticità, come evidenziato dalla risposta del Governo [all'interrogazione n. 5-05279](#) in cui è

stata manifestata”, in ogni caso, nelle more della revisione e semplificazione della disciplina vigente in sede di recepimento delle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 in materia di appalti pubblici, l'intenzione di produrre ogni sforzo per non interrompere la realizzazione di opere in corso, valutando al riguardo ogni azione possibile, anche in sinergia con ANAC”.

Articolo 1, comma 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.	13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il **comma 13** reca, in primo luogo, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, nel caso in cui il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.

Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.